CLXXV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1932

ANNO X

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

Pag.

Congedi 6878

Disegni di legge (*Discussione*):

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini 6878

GIORDANI 6878

GAETANI 6880

ACERBO, *Ministro* 6882

ANGELINI, *relatore* 6883

Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali 6889

ACERBO, *Ministro* 6889

CARTONI 6890

Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari 6892

CALORE 6892

ANGELINI 6894

ACERBO, *Ministro* 6894

Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri. 6895

PERETTI 6896

FORTI 6897

ACERBO, *Ministro* 6897

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore . 6910

GIANTURCO 6910

PERNA, *relatore* 6912

GIULIANO, *Ministro* 6913

GAETANI 6920

MARIOTTI 6920

RESTIVO 6924

Pag.

Disegno di legge (*Seguito e fine della discussione*):

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933 6898

GRANDI, *Ministro* 6898

Disegni di legge (*Approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi . 6885

Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni 6886

Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica 6888

Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il Comune di Cremona 6897

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferrotramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento 6897

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932 6898

Disegno di legge (*Presentazione*):

CIANO: Istituzione del servizio dei pacchetti postali 6888

Pag.

Petizione (*Lettura*) 6928

Relazione (*Presentazione*):

BONARDI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932: 1°) Accordo sulla esportazione con annesso e relativi protocolli; 2°) Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; 3°) Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata 6928

Coordinamento di un disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 contenente disposizioni sull'istruzione superiore 6929

PRESIDENTE 6929

Disegni di legge (*Votazione segreta*):

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 6930

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore 6930

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini 6930

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi . . 6930

Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni 6930

Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica. . . 6930

Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali 6830

Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari 6930

Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri . . 6930

Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il comune di Cremona 6931

Pag.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferrotramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento 6931

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932 6931

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Marghinotti di giorni 4; per motivi di salute, l'onorevole Fossa di giorni 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli De Francisci di giorni 3; Garelli di 1, Del Croix di 4, Gorio di 1, Muscatello di 2, Storace Cinzio di 4, Vinci di 2, Ciardi, di 7.

(*Sono concessi*).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini (*Stampato* n. 1267-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Giordani. Ne ha facoltà.

GIORDANI. Onorevoli Camerati, il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione, data la sua importanza sociale ed economica, merita di essere considerato, sia pure brevemente, in taluni punti; ciò che mi propongo di fare.

L'istruzione professionale dei contadini è attualmente regolata dalla legge 13 dicembre 1928. Con l'odierno provvedimento si tratta

semplicemente di apportare alcune modifiche alla legge vigente, consigliate dall'esperienza di questi anni di sua applicazione, al fine di dare maggiore incremento ai corsi professionali dei contadini e per renderli sopratutto meglio rispondenti agli scopi per cui furono istituiti.

È bene tener presente che nessun nuovo onere finanziario ne deriva al bilancio statale.

Sono note a tutti le molte provvidenze del Governo fascista in favore dell'agricoltura che ha raggiunto un grado di efficienza e di sviluppo veramente considerevoli e che è in continua ascesa. È certo tuttavia, onorevoli Camerati, che il progresso agricolo sarà tanto maggiore, anche dal punto di vista morale educativo e si consoliderà quanto più gli agricoltori e i lavoratori agricoli saranno in possesso di quelle indispensabili cognizioni e applicheranno quelle utili norme che la scienza e la tecnica moderna hanno messo a disposizione dell'agricoltura italiana.

Non v'è dubbio poi che i corsi professionali dei contadini si sono mostrati di tale efficacia e praticità da essere considerati, notate bene, dalla stessa popolazione rurale che li guarda con viva simpatia. il miglior mezzo di educazione e di istruzione tecnico-professionale della nostra gioventù rurale.

Vi dirò che io stesso, che per ragioni del mio ufficio ho vissuto lungamente fra i lavoratori agricoli, ho potuto personalmente constatare la bontà dell'istituzione attraverso i notevoli risultati conseguiti dai giovani che hanno frequentato con assiduità i corsi in parola. In un tempo relativamente breve sono divenuti, infatti, degli esperti e capaci operai, assai bene preparati al razionale e pratico esercizio dell'agricoltura del luogo, tanto da essere preferiti nelle stesse assunzioni per i lavori che richiedono una particolare competenza e specializzazione.

Converrà quindi – e credo che tutti siamo d'accordo – volgarizzare il più possibile tale forma di insegnamento, anche e sopratutto ai fini della ruralizzazione.

Ma vediamo un po' quali sono i punti fondamentali del disegno di legge.

A mio avviso sono due: quello che riguarda il personale insegnante e quello che si riferisce all'oganizzazione dei corsi.

Il personale insegnante è attualmente composto dei tecnici fissi della Cattedra ambulante di agricoltura e di tecnici avventizi assunti anno per anno dalla Cattedra stessa. Vada a questi camerati un vivo ringraziamento per l'efficace opera svolta anche in questo importante settore di attività.

Ritornando sull'argomento, dirò che molto opportunamente il personale tecnico avventizio sarà assunto d'ora innanzi con carattere di stabilità, entrando a far parte del personale ordinario della Cattedra ambulante. Naturalmente, in tale posizione morale ed economica più favorevole esso saprà dare sicuramente un maggior contributo ed un più utile rendimento e il funzionamento dei corsi ne sarà avvantaggiato.

Quanto all'organizzazione dei corsi, essa sarà fatta da uno speciale Comitato provinciale presieduto dallo stesso direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli istituti scolastici.

È compito del Comitato di esaminare i programmi dei corsi, funzione questa già esercitata dai Consigli provinciali dell'economia corporativa, e di compilare il preventivo e il consuntivo di spesa.

Mi sia qui consentito, onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di rivolgervi una preghiera, e cioè se non si ritenga opportuno che venga chiamato a far parte di detto Comitato provinciale anche un rappresentante della Federazione provinciale fascista. Ciò tenuto conto che i corsi hanno pure una funzione assistenziale.

Difatti, all'articolo 11 si dice che possono essere concessi dei sussidi giornalieri ai frequentatori dei corsi che si trovino in disagiate condizioni economiche. Ma sopratutto in considerazione che la quasi totalità dei nostri giovani contadini è saldamente inquadrata in quelle magnifiche e superbe formazioni che sono i Fasci giovanili di combattimento e l'Opera nazionale Balilla, vanto e gloria del Regime. e, poichè, come è detto giustamente all'articolo 3 del disegno di legge, essi hanno titolo di preferenza, con gli orfani di guerra e della rivoluzione e coi figli dei mutilati e decorati al valore militare, nella ammissione ai corsi professionali in parola.

Infine, desidero associarmi alla raccomandazione del relatore camerata onorevole Angelini affinchè sia possibilmente accolta la richiesta, quando le condizioni del bilancio lo consentiranno, di aumentare il numero dei corsi, sia generali che speciali, particolarmente nella zona montana e collinare, per dare modo alla maggior parte dei nostri giovani contadini di poterli utilmente frequentare. Con ciò, il Governo fascista avrà sempre maggior diritto alla viva riconoscenza della fedele, sana e laboriosa gente dei campi che, per merito e per virtù del Fascismo e del suo Capo, sente l'orgoglio della sua nobile fatica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'onorevole camerata Gaetani. Ne ha facoltà.

GAETANI. Onorevoli camerati. Io non ho la presunzione di volervi illustrare, meglio o diversamente di quanto abbia fatto il camerata Angelini con la sua relazione, le benemerenze del disegno di legge che oggi si presenta al nostro suffragio. Ma l'istruzione professionale ai contadini è materia tanto vasta, da lasciare margine sufficiente di considerazioni non del tutto superflue anche a chi, come me, si trovi in condizione di dover parlare dopo un discorso dell'efficacia di quello pronunciato dal camerata Giordani e si trovi di fronte a una relazione che esamina, sotto tutti i punti di vista – e anche nel dettaglio – un problema così importante che questo disegno di legge risolve in modo quasi perfetto.

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a prendere la parola. E sono lieto che una grande benemerenza del Governo fascista non sia rimasta dispersa senza commenti tra le pagine di un prolisso ordine del giorno. Mi consentirete che aggiunga qualche altro commento, sia pur breve e modesto.

La relazione del camerata Angelini richiama i precedenti di questa legge e ci fa conoscere che già nel 1917 furono dettate norme che disciplinavano e ordinavano i corsi per i contadini adulti.

Il Governo fascista trovò incompleti questi provvedimenti, sia per l'eseguità delle somme stanziate in bilancio, sia perchè trascuravano la materia più efficace per rendere realmente utili questi corsi: cioè i giovani contadini.

I provvedimenti che si seguirono aumentarono le somme stanziate in bilancio ed estesero l'istruzione professionale anche ai giovani contadini.

Ma quando si parla d'istruzione l'elemento più importante è rappresentato dagli istruttori. Il decreto-legge del 1924 affidò la scuola professionale dei giovani contadini ai periti agrari, cioè ai licenziati di scuola agraria media, che assumevano la denominazione di maestri agrari e venivano posti sotto il controllo e la disciplina delle Cattedre, ma senza carattere di stabilità e solo con incarico rinnovabile di anno in anno.

Questi maestri agrari furono aboliti nel 1928 da una legge che unificò i corsi per contadini adulti e per contadini giovani affidandoli al personale ordinario della cattedra. Ne derivarono gravi inconvenienti. Anzitutto furono eliminati dall'insegnamento professionisti che avevano acquistato una certa pratica per l'esplicazione di un mandato non facile: e si accrebbe grandemente il lavoro delle Cattedre, che negli ultimi anni avevano accresciute di molto le proprie mansioni per il risveglio agricolo manifestatosi in tutto il Paese, per le molteplici iniziative prese dal Governo fascista ed affidate alle Cattedre, ed anche per l'accresciuto prestigio delle Cattedre stesse.

Questi inconvenienti produssero come reazione dei ripiegamenti che il camerata Angelini, nella sua relazione, chiama adattamenti e consistettero nella facoltà data dal Governo alle Cattedre di poter riassumere qualche maestro agrario. Come si vede era necessario riordinare tutta questa materia con una nuova legge, sopratutto sull'esperienza degli ultimi anni.

Si è giunti così all'attuale legge, la quale come vi ho già detto è quasi perfetta. Essa ha grandi vantaggi, fra i quali la deroga alla facoltà di istituire i poderi di addestramento per i giovani contadini: poderi che si erano manifestati inutili, tanto è vero, che se ne era formato uno solo in tutta Italia: nella provincia di Trapani.

Ma il pregio principale, messo in rilievo anche dal camerata Giordani, è la stabilità data al personale non di ruolo delle Cattedre. La precarietà nella quale venivano a trovarsi molti di questi professionisti, faceva sì che i migliori si tenevano lontani da questa forma di impiego, per curare o la libera professione od altre forme di impiego meno precarie.

Il camerata relatore ha proposto parecchi emendamenti, che però non alterano la sostanza dell'attuale disegno di legge. Qualcuno di questi emendamenti è stato messo in rilievo dall'onorevole Giordani. Io voglio spendere poche parole sull'emendamento all'articolo 4. L'articolo 4 stabilisce che gli esperti ai quali unitamente al personale superiore delle Cattedre (direttori, assistenti, reggenti di sezione) si affida l'incarico di questi corsi, non deve superare il numero di 300.

Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Ministro, poichè conosco la lotta che si combatte in lui fra la sua nobile volontà di fare e l'esiguità del suo bilancio; ma l'emendamento proposto dal relatore, che suggerisce di stabilire fin d'ora un numero di esperti non inferiore a 300, anzichè un numero non superiore a 300, non deve destare preoccupazioni di aggravio al bilancio.

La valvola di sicurezza è nell'ultimo comma dell'articolo 4, che stabilisce che « la determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Ora non è detto che il Ministro debba andare al di là della somma stanziata in bilancio.

Invece l'emendamento proposto ha il grande vantaggio di consentire di potere aumentare il numero di questi corsi, nel caso che gli Enti locali – e sopratutto i Consigli provinciali dell'economia corporativa – vorranno devolvere delle somme per tale utilissimo scopo.

In linea generale, onorevoli camerati, io penso che questa assunzione di personale, anzichè essere regolata da criteri restrittivi, dovrebbe essere regolata da criteri opposti.

Chi, come me, vive a contatto delle Cattedre di agricoltura, sa quanta mole di lavoro si è andata accentrando in questi ultimi anni su questi organismi che dovrebbero essere agili, vivaci, snelli, per assolvere la funzione di propaganda per cui sorsero, e che devono invece fare sforzi inauditi per non diventare pesantissimi organismi burocratici; e ciò sopratutto per la assoluta scarsità di personale. Queste preoccupazioni suggerirono al senatore Poggi, che è un decano delle Cattedre di agricoltura, alcune osservazioni, che mi piace ripetere.

Diceva il senatore Poggi al Senato, in sede di bilancio dell'agricoltura: « Non tutte le Cattedre ambulanti di agricoltura sono attrezzate per una propaganda minuta. Le Cattedre ambulanti di agricoltura si sono infatti accinte a questo lavoro, ma sono assorbite ancora da troppo lavoro economico, statistico, direi cartaceo. Certo, si esagera quando si dice che nelle Cattedre ambulanti si consuma più carta che scarpe, che i titolari delle Cattedre sono più in Prefettura che in campagna; ma in queste esagerazioni c'è una parte di verità ».

Ora io non dovrò spendere molte parole in questa sede per illustrare il lavoro delle Cattedre di agricoltura: farei un torto allo spirito di comprensione di questa Assemblea.

Ma, se si considerano le otto, e talvolta le sette ore di lavoro di ufficio di molte benemerite categorie degli impiegati, e si considera che il personale delle Cattedre per assolvere integralmente le mansioni che gli sono affidate è costretto a non conoscere limitazioni di orario e a dover accoppiare a un lavoro burocratico di non lieve responsabilità la fatica di una propaganda condotta qualche volta in condizioni di grave disagio, non può non nascere in noi un senso di viva riconoscenza verso questi tecnici ai quali spetta tanta parte del merito dei progressi realizzati dalla agricoltura italiana in questi ultimi anni.

Tornando, onorevoli camerati, ai maestri agrari, voglio comunicarvi una lodevole iniziativa presa dal Sindacato nazionale dei tecnici agricoli, col consenso, dei Ministri dell'agricoltura e dell'educazione nazionale. Saranno indetti dei corsi di perfezionamento didattico per maestri agrari, sia per il personale attualmente in servizio presso le Cattedre, sia per coloro che aspirino ad essere assunti in avvenire.

Voi sapete, onorevoli camerati, quanto sia difficile l'insegnamento, e sopratutto determinate, modeste forme di insegnamento.

Io ricordo, onorevole Giuliano alcune vostre dichiarazioni fatte al Senato, in sede di discussione del disegno di legge sui corsi di avviamento al lavoro. Voi diceste allora, onorevole Ministro, che qualche volta è più facile ad un uomo colto svolgere una lezione universitaria in un ambiente di elevata cultura, che non adattare le proprie conoscenze al livello intellettuale delle menti più modeste.

In queste vostre parole non vi era certamente l'amore del paradosso, che esula del tutto dalla vostra dottrina filosofica. Voi avevate perfettamente ragione. Quante volte ci siamo trovati in condizioni di perplessità di fronte al semplice « perchè » di un fanciullo; quante volte abbiamo provata l'amara delusione di non essere compresi appunto per non esserci saputi adattare a chi ci ascoltava.

Ora se si pensa al grande progresso che potrà realizzare l'agricoltura italiana attraverso questi corsi ai contadini, voi certamente non potrete non condividere con me la lode per l'iniziativa presa dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli.

Oggi, camerati, la scienza che, coll'esperienza, è il necessario presupposto della tecnica – che è quella che vogliamo diffondere – non è più come un tempo prigioniera delle aule e dei laboratorî; non è più il privilegio di pochi gelosi custodi di verità inaccessibili. Un nuovo soffio di vita purifica le grige aule dove si esauriva nella sterilità uno sforzo che non dava luce, perchè non aveva fiamma.

La deficienza dell'istruzione tecnica professionale caratterizzava l'indirizzo seguìto dai Governi che precedettero il Governo fascista. Una visione monca, unilaterale, egoistica della cultura spingeva a considerare quasi come degradanti determinate discipline che venivano tenute lontane dall'olimpo dell'intellettualità.

L'accademia, l'enfasi, la retorica, spesse volte la mediocrità mascherata di superbia umanistica erano le conseguenze di questa errata concezione della funzione della cultura.

E sopratutto nell'Italia meridionale – che oggi, per virtù del Fascismo, ha iniziato la sua completa redenzione – si notavano i frutti della deplorevole mentalità di pochi pseudo intellettuali che mortificavano il popolo affogandolo nell'ignoranza.

Il Fascismo – che è espressione di civiltà poichè si identifica nello sforzo di elevare la dignità del lavoro – ha messo a base del suo programma la diffusione della cultura tra gli strati più umili, ma non meno benemeriti, del popolo italiano.

Le benemerenze acquistate dal Regime fascista, colla diffusione delle scuole elementari anche nei più lontani centri di campagna coi corsi di avviamento professionale si accrescono e si integrano con questi corsi di istruzione professionale ai contadini. Chi ha dimestichezza colle cose di campagna sa quanto utile sia la propaganda tecnica e la divulgazione delle norme tecniche per il progresso agrario di intere zone.

Qualche volta basta la capacità di un solo agricoltore per imprimere una determinata fisionomia a un intero ambiente agrario. A chi non sia profano in materia, la importanza della divulgazione di queste norme tecniche si appalesa da mille piccoli segni: dalla potatura di un albero che ne accresce il vigore, dalla sistemazione delle pendici di un colle che consente la coltivazione là dove prima non era possibile l'accesso all'aratro o alla zappa; da un innesto ben fatto, che garantisce il frutto dalla scelta di una varietà che meglio si adatti a determinati ambienti.

Piccoli segni, questi: che però nel loro insieme formano la base del progresso della agricoltura. Sono piccole cose: ma di queste piccole cose è formata quella grande cosa che è l'arte dell'agricoltura.

È di quest'arte, camerati, che si alimenta tutta l'umanità.

È quest'arte che l'Italia rurale deve sovratutto curare oggi, che – abbandonate le vecchie utopie – la sua economia si orienta verso le sue naturali risorse.

E non sembra parvità di materia neanche a coloro che hanno l'ambìto privilegio di vivere nelle più alte sfere della cultura.

Ricordano essi che di queste piccole cose imbastì la divina trama delle sue georgiche il più grande poeta della latinità (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole relatore, Ella intende parlare?

ANGELINI, *relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, Ella consente che la discussione degli articoli avvenga sul testo della Commissione?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Consento, tranne che per l'articolo 4.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

ART. 1.

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, con l'indirizzo e sotto la vigilanza del direttore di ciascuna Cattedra, mediante corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.

(*È approvato*).

ART. 2.

I corsi temporanei professionali per i contadini possono essere generali e speciali; i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali generali dell'agricoltura; i secondi, determinate operazioni e pratiche agricole o zootecniche.

(*È approvato*).

ART. 3.

Ai corsi, sia generali che speciali, sono ammessi, di regola, contadini dell'età da 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra e della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli inscritti al Partito nazionale fascista o alle Associazioni sindacali e gli inscritti ai Fasci giovanili di combattimento e alle Avanguardie fasciste.

Al termine di ciascun corso, in seguito ad apposito esame, è rilasciato a coloro che hanno frequentato con assiduità e con profitto, un attestato, firmato dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia e dal tecnico istruttore.

(*È approvato*).

Avendo l'onorevole Ministro dichiarato di non poter accettare per l'articolo 4 il testo proposto dalla Commissione, darò lettura, per quest'articolo, del testo ministeriale:

ART. 4.

Oltre che al personale tecnico superiore (direttore, reggenti di sezione, assistenti) le funzioni di istruttore dei corsi, sia generali,

che speciali, possono essere affidate al personale tecnico inferiore (esperti), per il mantenimento del quale, e per un numero di esperti non superiore a 300, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponderà uno speciale contributo alle Cattedre in ragione di annue lire 8,000 per ogni esperto. Lo stipendio annuo di ciascun esperto non potrà essere superiore a lire 8,000.

Il contributo di cui sopra potrà essere ridotto, al pari del trattamento massimo dell'esperto, in dipendenza della revisione degli organici e dei trattamenti economici, prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i personali di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico.

La determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ASCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIONE. Allo scopo di consentire la partecipazione dei lavoratori agricoli ai corsi professionali che saranno attuati, il limite di età stabilito per la partecipazione dei lavoratori dall'articolo 3...

PRESIDENTE. L'articolo 3 è ormai già stato votato, onorevole camerata.

Onorevole camerata relatore, ella desidera parlare sull'articolo 4 ?

ANGELINI, *relatore*. Propongo che i primi due comma dell'articolo 4 siano sostituiti da questo nuovo testo: « Le funzioni di istruttore dei corsi, sia generali che speciali, possono essere affidate oltre che ai direttori, ai reggenti di sezione, e agli assistenti, agli esperti delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Gli esperti possono svolgere stabilmente la loro attività, sia presso la sede centrale della Cattedra, sia presso una delle sue sezioni, e sia, infine, presso un Comune avente notevole importanza agricola.

« Per il mantenimento degli esperti assunti con le funzioni di istruttori dei corsi e per un numero non inferiore a 300, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponderà uno speciale contributo alle Cattedre in ragione di annue lire 8,000 per ogni esperto ».

Seguono, poi gli altri due comma del testo originario ministeriali che sono così formulati:

« Il contributo di cui sopra potrà essere ridotto, al pari del trattamento massimo dell'esperto, in dipendenza della revisione degli organici e dei trattamenti economici, prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i personali di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico.

« La determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4 nel testo emendato proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Fino al 31 dicembre 1932, nella nomina ai posti di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura, da farsi con le modalità di cui all'articolo 38 del Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato con l'articolo 12 del Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1074, potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio di cui al detto articolo, nei riguardi dei licenziati di scuole pratiche di agricoltura i quali abbiano prestato lodevole servizio in qualità di istruttore di corsi professionali per contadini dell'annata 1931-32. Tale deroga potrà essere consentita limitatamente alla quinta parte del numero di esperti da assumere.

(*È approvato*).

ART. 6.

Quando scuole agrarie od altre istituzioni scolastiche esistenti nella provincia pongano a disposizione personale istruttore e mezzi didattici adeguati, corsi generali e speciali compresi nel programma annuale di cui all'articolo 9, potranno, previa intesa con la Cattedra ambulante di agricoltura, essere tenuti presso le dette istituzioni. In tal caso, le scuole e le istituzioni stesse assumeranno, limitatamente al còmpito dello svolgimento dei corsi, la figura di collaboratrici della Cattedra e al personale istruttore potranno essere corrisposti compensi, la cui misura massima sarà stabilita nel decreto di cui all'articolo 12.

Allo svolgimento dei corsi compresi nel programma annuale potranno anche partecipare le istituzioni agricole e sindacali che all'uopo pongano a disposizione mezzi didattici e finanziari adeguati ed idoneo personale istruttore.

(*È approvato*).

ART. 7.

È istituito in ogni provincia un Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, il quale ha sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura.

Detto Comitato è composto:

a) del Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, presidente;

b) del Preside dell'Istituto tecnico agrario o, in mancanza, del Direttore della Scuola tecnica agraria e del Direttore della scuola secondaria di avviamento al lavoro a tipo agrario, avente sede nella Provincia;

c) di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli;

d) di un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori;

e) di un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

f) di un rappresentante per ciascuno degli enti e delle Istitutizioni che contribuiscano all'incremento dell'istruzione professionale per i contadini con un minimo di lire 5,000 annue.

(*È approvato*).

ART. 8.

Al Comitato per la propaganda agraria e i corsi professionali ai contadini presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'articolo 3 del Regio decreto 7 marzo 1929, n. 329, sono aggregati, con voto deliberativo, per quanto ha tratto ai corsi professionali ai contadini:

a) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

b) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

c) un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;

d) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

e) un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Per le determinazioni, autorizzazioni e approvazioni di cui agli articoli 4, 9 e 15 e per l'emanazione delle norme di cui all'articolo 12 della presente legge, sarà sentito il Comitato per la propaganda agraria e i corsi professionali ai contadini integrato come sopra.

(*È approvato*).

ART. 9.

Ogni anno, il Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia sottopone, entro la prima quindicina del mese di agosto, al Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, insieme con la relazione sui corsi tenuti nella provincia durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, con la relazione dei revisori dei conti, il programma dei corsi per il nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerlo.

I documenti suddetti, corredati della approvazione del Comitato e del visto del suo Presidente, debbono essere trasmessi dalla Cattedra, entro il 15 settembre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le relative autorizzazioni.

(*È approvato*).

ART. 10.

Ciascuna Cattedra ambulante di agricoltura deve comprendere nel programma annuale almeno quattro corsi generali, in sedi che saranno scelte tenendo conto delle forme di insegnamento agricolo esistenti nella provincia, e non meno di quattro corsi speciali per ciascuna Sezione ordinaria o specializzata. Il numero minimo dei corsi può essere ridotto per le sezioni la cui circoscrizione sia composta di un numero di comuni inferiore a quattro.

(*È approvato*).

ART. 11.

Ai frequentatori dei corsi professionali che si siano distinti per assiduità, diligenza e profitto, ed abbiano riportato nella classifica finale le qualifiche di ottimo o di buono, possono essere concessi premi consistenti in libri, attrezzi di uso agricolo, piante, concimi, sementi.

Può essere concesso ai frequentatori che siano in disagiate condizioni economiche, risultanti tali da attestato del Podestà del comune di residenza, un sussidio giornaliero per le giornate di presenza, ma è esclusa in ogni modo la concessione di questo a tutti i frequentatori.

(*È approvato*).

ART. 12.

Le competenze agli istruttori per i corsi svolti in sedi diverse da quelle di loro abituale residenza, nonchè il numero massimo delle persone dipendenti dalle istituzioni di

cui all'articolo 6 che potranno assumere le funzioni di istruttore dei corsi, saranno stabiliti nelle norme per l'applicazione della legge, da emanarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere, temporaneamente, alla loro dipendenza e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite col decreto di cui all'articolo precedente, operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole, allo scopo di giovarsene nella istruzione professionale dei contadini.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il limite massimo di spesa di annue lire centomila, può bandire concorsi a premi per la compilazione di libri da distribuire ai frequentatori dei corsi, provvedendo a sue spese alla stampa dei lavori premiati, nonchè concorsi per la formazione di materiale didattico dimostrativo occorrente per lo svolgimento dei corsi stessi.

(*È approvato*).

ART. 15.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono assumere la gestione di poderi per l'addestramento pratico dei contadini, a condizione che la relativa spesa sia compensata da corrispondenti economie su altre voci del proprio bilancio o mediante nuove entrate provenienti da contributi di enti o di privati.

Le spese, sia per l'impianto che per l'esercizio di tali poderi, non potranno in alcun modo gravare sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Questa disposizione non si applica nei riguardi dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini, istituiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, in esecuzione della legge 13 dicembre 1928, n. 2885.

(*È approvato*).

ART. 16.

A partire dall'esercizio finanziario 1932-33, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo stanziamento del capitolo corrispondente al n. 34 dell'esercizio 1931-32, è aumentato di lire 2,400,000, e di ugual somma è diminuito lo stanziamento del capitolo corrispondente al n. 32 dell'esercizio stesso, al quale faranno carico le spese per l'attuazione della presente legge, escluse quelle per i contributi di cui all'articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 17.

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1932, restando da tale data priva di effetto la legge 13 dicembre 1928, n. 2885, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 15 della presente legge.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. (*Stampato* n. 1308-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni. (*Stampato* n. 1321-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare alla Procura del Re presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'officina grafica, tre esemplari perfetti di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione. Tali esemplari sono destinati, secondo le disposizioni della presente legge, ad assicurare, nel superiore interesse degli studi, la conservazione, presso determinati istituti bibliografici, di quanto si pubblica nel Regno.

La consegna dei suddetti esemplari deve essere fatta prima che stampati o pubblicazioni siano posti in commercio o rimessi al committente.

Agli effetti del comma primo del presente articolo s'intende per stampatore chiunque, persona od ente, per mezzo della tipografia litografia, fotografia, incisione o con altri procedimenti, riproduca uno scritto o una figura a scopo di diffusione o di semplice distribuzione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'obbligo della consegna, anzichè allo stampatore, spetta all'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state in tutto o in parte, stampate all'estero.

L'editore consegna i tre esemplari d'obbligo alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio legale.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono oggetto dell'obbligo della consegna, in qualsiasi edizione o ristampa:

1°) i libri (volumi, opuscoli), i giornali, i periodici, le riviste, le pubblicazioni a fascicoli, gli estratti da qualsiasi pubblicazione;

2°) le pubblicazioni di musica;

3°) le carte geografiche, topografiche e simili;

4°) le incisioni di ogni genere;

5°) le fotografie e riproduzioni grafiche;

6°) i fogli volanti, gli avvisi, i manifesti e simili e, in genere, qualunque altro prodotto delle industrie grafiche.

Sono esclusi da tale obbligo i biglietti da visita, la carta da lettere, e le buste intestate, le etichette, le fascette, le carte da involgere, i registri e moduli di ufficio e di commercio; le carte da parati, i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, le fotografie di uso strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, ed altri stampati analoghi.

(*È approvato*).

ART. 4.

Ogni stampato o pubblicazione, oggetto dell'obbligo della consegna, deve recare l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore, o dell'editore, nei casi previsti al comma primo dell'articolo 2 e quella dell'anno di pubblicazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Quando di una stessa edizione vengano eseguite contemporaneamente più tirature su diversi tipi di carta o in formati diversi, l'obbligo della consegna riguarda gli esemplari di maggior pregio, restando solo esclusi quelli speciali di gran lusso, tirati eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie e non destinati al commercio.

Quando la pubblicazione venga edita soltanto in esemplari rilegati, debbono consegnarsi esemplari anche essi rilegati.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'obbligo della consegna si considera come non adempiuto quando siano state consegnate copie non complete, o non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, o non conformi alle prescrizioni dell'articolo 5.

(*È approvato*).

ART. 7.

Spetta al Procuratore del Re di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative al deposito obbligatorio degli stam-

pati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della Biblioteca pubblica cui è assegnata la terza copia.

Presso le procure del Re che hanno sede in città diverse da quella in cui trovasi la Bibliteca anzidetta, il capo della Biblioteca stessa può essere sostituito da persona idonea, designata dal Ministero della educazione nazionale.

(*È approvato*).

ART. 8.

Ciascuno stampatore e ciascun editore è obbligato ad iscriversi presso la rispettiva procura del Re e a comunicarle gli eventuali cambiamenti di domicilio e di ditta.

(*È approvato*).

ART. 9.

Ogni stampatore è obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate a stampa, nel quale deve iscrivere, cronologicamente e con numero progressivo in unica serie, gli stampati che escono, anche incompleti, dalla sua officina, esclusi i giornali.

Uguale registro deve tenere ciascun editore per tutte le opere di sua edizione.

Tale registro dev'essere presentato o inviato alla procura del Re ogni qualvolta questa lo richieda.

Il registro deve essere sempre tenuto a disposizione dei funzionari che il Ministero della educazione nazionale incarica della vigilanza sul regolare andamento del servizio relativo al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.

(*È approvato*).

ART. 10.

La consegna delle pubblicazioni da parte dello stampatore o dell'editore, con qualsiasi mezzo eseguita, deve essere fatta, salvo quanto dispone l'articolo 11, in tre pacchi uguali, chiusi con sigillo o piombo e contenenti ciascuno, insieme con l'esemplare delle pubblicazioni che si consegnano, un elenco di esse.

Ogni pacco deve recare all'esterno, oltre l'indirizzo della procura del Re, la dicitura « Esemplari d'obbligo », il nome dello stampatore od editore e l'indicazione dei numeri con i quali le pubblicazioni sono state inscritte nel registro di cui all'articolo 9.

Altri due elenchi delle pubblicazioni devono essere rimessi a parte alla procura del Re.

(*È approvato*).

ART. 11.

I pacchi contenenti esemplari d'obbligo, spediti dagli stampatori od editori alla procura del Re per mezzo della posta, godono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni, purchè rechino all'esterno, oltre le indicazioni richieste dal comma secondo del precedente articolo, la dicitura « Tariffa ridotta », seguita dalla citazione della presente legge.

Quando gli invii da farsi alla procura del Re in ottemperanza alla presente legge concernano esclusivamente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni a fascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, fogli volanti, avvisi, manifesti e simili, è in facoltà dello stampatore od editore di eseguire gli invii stessi mediante pieghi raccomandati. Anche per tali pieghi devono essere osservate le prescrizioni dell'articolo 10, salvo per quanto concerne la chiusura con sigillo o piombo. I pieghi stessi, quando portino esternamente le indicazioni di cui al comma precedente, fruiscono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187 e successive modificazioni.

Per i giornali, l'invio degli esemplari d'obbligo alla procura del Re può essere fatto in conto corrente, con la sola dicitura sulla fascetta « Esemplari d'obbligo ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Il procuratore del Re, assistito dal bibliotecario o dalla persona designata a norma del comma 2º dell'articolo 7, controlla il contenuto dei pacchi o dei pieghi e, se non riscontra irregolarità, restituisce firmato, a titolo di ricevuta, uno degli elenchi di cui al comma ultimo dell'articolo 10.

Successivamente, ove nulla osti per quanto riguarda il contenuto delle pubblicazioni, spedisce i tre pacchi o pieghi, uno alla Biblioteca del Ministero della giustizia e degli affari di culto, un altro alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il terzo ad una Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della provincia stessa, da determinarsi con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

Spedisce inoltre alla Biblioteca Nazionale Centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma l'altro degli elenchi previsti al comma ultimo dell'articolo 10.

(*È approvato*).

ART. 13.

Delle pubblicazioni ricevute a norma del precedente articolo, il Ministero della giustizia trattiene quelle, relative alle discipline giuridiche, ritenute necessarie per la sua Biblioteca e trasmette prontamente le altre alla Biblioteca « Vittorio Emanuele II » di Roma.

Una Commissione composta di cinque membri dei quali tre designati dal Ministro della giustizia e due da quello dell'educazione nazionale, si riunisce periodicamente presso il Ministero della giustizia, prende in esame e controlla gli elenchi delle pubblicazioni pervenute e di quelle trattenute dallo stesso Ministero o inviate alla Biblioteca « Vittorio Emanuele II » e presenta le sue osservazioni e proposte.

Sulle osservazioni e proposte della Commissione decide il Ministro della giustizia.

(*È approvato*).

ART. 14.

La mancata consegna degli esemplari d'obbligo o la consegna incompleta o imperfetta e ogni altra violazione delle norme della presente legge è punita coll'ammenda da lire cento a lire cinquemila, fermo rimanendo l'obbligo dello stampatore o dell'editore di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

In caso di mancata consegna o di consegna incompleta o imperfetta, il procuratore del Re può in ogni tempo disporre la confisca degli esemplari prescritti. Ove non sia più possibile venire in possesso dei detti esemplari, il trasgressore è tenuto altresì a corrispondere all'Amministrazione dello Stato, a titolo di risarcimento di danni, una somma pari al valore degli esemplari d'obbligo.

(*È approvato*).

ART. 15.

Fermi gli obblighi di cui gli articoli 1 e 2 della presente legge, i Ministeri, gli Uffici e Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque sieno Enti di diritto pubblico, devono inviare alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fototipiche degli estratti di esse e di ogni ristampa.

Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni sieno, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

(*È approvato*).

ART. 16.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1910, n. 432, sono abrogate.

Rimane in vigore ogni altra disposizione concernente l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini, la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge.

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1359).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica. (*Stampato* n. 1331-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Le tasse scolastiche dei Regi conservatorî di musica, di cui alla tabella *A* del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3123, sono sostituite da quelle indicate nella tabella annessa al presente disegno di legge.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda le modalità di versamento e di distribuzione di dette tasse.

Avverto che alla fine del primo comma di quest'articolo le parole « al presente disegno di legge » debbono essere sostituite dalle altre « alla presente legge ».

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Pongo a partito l'articolo 1 così modificato.

(*È approvato*).

ART. 2.

I candidati agli esami di diploma di direzione d'orchestra sono tenuti al pagamento di lire 600, oltre alla tassa di esame, a titolo di contributo per le spese d'orchestra.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente è effettuato direttamente all'economo dell'Istituto e le relative somme sono iscritte per intero nel bilancio dell'Istituto stesso per l'esercizio seguente.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le tasse per gli esami di compimento dei corsi complementari sono dovute anche quando le relative prove siano sostenute in sede di esami di compimento di un periodo o di ploma. A tal fine si considera esame di compimento dei corsi complementari quello sostenuto nell'ultimo anno di detti corsi, anche se questi siano distribuiti nei varî periodi in cui ciascuna scuola è distinta.

(*È approvato*).

ART. 5.

La tassa di frequenza per i corsi straordinari è dovuta quando l'allievo non sia iscritto ad altre scuole dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli alunni che in virtù dell'ordinamento precedente a quello attualmente in vigore, si trovino ancora iscritti al corso fondamentale, sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza già stabilita per detto corso.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione del disegno di legge: Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali. (*Stampato* n. 1332-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole Ministro, ella accetta che la discussione si svolga sul testo della Commissione?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

« È data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concedere speciali contributi per agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali, nonchè il riattamento e l'adattamento di locali destinati a tale uso.

Le domande per l'assegnazione del contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme al progetto tecnico e al piano finanziario delle opere.

Detti contributi saranno concessi, a giudizio insindacabile del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Ispettore agrario regionale, tenuto conto della convenienza tecnica ed economica dell'opera e della loro ubicazione, nella misura del 25 per cento della spesa prevista.

Nel caso in cui sia necessario ricorrere al credito, per la provvista del 50 per cento della spesa preveduta, potrà essere altresì concesso un contributo nel pagamento dei relativi interessi, nella misura del 2.50 per cento annuo scalare, per non oltre 25 anni. »

A questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani, così formulato:

« *Al 1º comma alle parole:* locali destinati a tale uso, *sostituire:* locali destinati o da destinarsi a tale uso ».

Ella onorevole camerata Cartoni mantiene il suo emendamento ?

CARTONI, Mantengo l'emendamento, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta l'emendamento dell'onorevole Cartoni ?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Cartoni, accettato dal Governo

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 1, modificato secondo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il contributo del 25 per cento nella spesa potrà essere corrisposto in un numero di annualità costanti non superiori a 25 anni, comprensive di una quota di capitale e di interessi, in ragione questi ultimi del tasso vigente all'atto della liquidazione del contributo per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti aumentato dell'uno per cento.

La liquidazione del contributo avrà luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori vistati dagli ispettori regionali agrari i quali provvederanno altresì al collaudo dell'opera.

Il contributo sarà commisurato al costo effettivo delle opere, ma non potrà in ogni caso superare il preventivo di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

I benefici previsti dall'articolo 1 potranno essere concessi ad agricoltori singoli o consociati, ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica ed irrigazione ed a Consigli provinciali dell'economia corporativa.

A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sarà stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di lire 1 milione e sarà diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni.

È pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-*quater* « Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: lire 1,000,000 »

È diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33.

All'articolo 3 gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno proposto il seguente emendamento:

« *Al* 1° *comma alle parole:* ed a Consigli provinciali dell'economia corporativa, *sostituire:* a Consigli provinciali dell'economia corporativa ed a Magazzini generali ».

Onorevole camerata Cartoni, Ella mantiene il suo emendamento?

CARTONI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro dell'agricoltura, Ella accetta quest'emendamento?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Cartoni ed altri, ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 3 così emendato.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per la costruzione e per la gestione di sylos e di magazzini collettivi da cereali possono essere costituiti consorzi volontari di agricoltori.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, udito l'Ispettore agrario regionale.

Con la stessa forma sarà approvato il relativo Statuto.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di ordinare in via eccezionale, udito l'Ispettore agrario regionale, la costituzione di Consorzi obbligatori di agricoltori per la costruzione e la gestione di sylos e di magazzini da cereali.

Dall'obbligo di far parte del Consorzio saranno esclusi quei produttori che dimostrassero di avere predisposti e costruiti magazzini sufficienti e tecnicamente attrezzati, per la conservazione razionale dei cereali prodotti nell'Azienda.

Per il raggiungimento dei propri fini, i Consorzi volontari ed obbligatori potranno imporre ai consorziati una contribuzione

annua nella misura da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, udito l'ispettore agrario regionale.

I Consorzi volontari od obbligatori di agricoltori di cui al presente articolo, sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 5.

« I sylos e magazzini da cereali di cui alla presente legge potranno essere istituiti e funzionare in regime di magazzino generale, con l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

La relativa autorizzazione sarà disposta nei modi consentiti dall'articolo 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685.

Alle fedi di deposito e alle note di pegno emesse per le merci depositate sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo XVI del libro I del Codice di commercio in quanto non siano in contrasto con la presente legge.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Le fedi di deposito e i loro duplicati fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

Le note di pegno sono sottoposte prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali ».

All'articolo 5 gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al 1° comma alle parole:* essere istituiti e funzionare, *sostituire:* esercitare le funzioni di depositari per conto di terzi, solo nel caso che siano stati istituiti e funzioninino ».

Onorevole camerata Cartoni, ella mantiene il suo emendamento ?

CARTONI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta ?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Cartoni ed altri, accettato dal Governo,

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 5 così emendato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno proposto un articolo 5-*bis* così formulato:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, provvederà ad emanare le norme necessarie per rendere utilizzabili, agli effetti delle consegne sui mercati a termine delle Borse merci, le fedi di deposito con le note di pegno emesse su partite di cereali ».

Onorevole Cartoni, Ella mantiene il suo emendamento ?

CARTONI. Lo mantengo, e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Accetto questo articolo aggiuntivo purchè vi si sopprimano le parole: « di concerto col Ministro delle corporazioni », poichè questa materia è di competenza esclusiva del Ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Onorevole Cartoni, accetta la modifica proposta dall'onorevole Ministro ?

CARTONI. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5-*bis* con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

(*È approvato*).

ART. 6.

Disposizione transitoria.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione sia stata già iniziata ma non anteriormente al 1° gennaio 1932.

A questo articolo gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno proposto il seguente emendamento:

« *Alle parole:* la cui costruzione sia stata già iniziata ma non anteriormente al 1° gennaio 1932, *sostituire:* la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento sieno stati già iniziati ma non anteriormente al 10 settembre 1931 ».

Onorevole Cartoni, lo mantiene ?

CARTONI. Lo mantengo con una variante, e cioè con la modifica della data, che verrebbe mantenuta al 1° gennaio 1932, com'è nel testo ministeriale, dato che non sembra possibile anticiparla.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento risulterebbe così formulato: « la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento sieno stati già iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932 ».

Onorevole Ministro, accetta l'emendamento in questo nuovo testo?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Pongo a partito il testo dell'articolo 6, il quale, con l'emendamento dell'onorevole camerata Cartoni testè approvato, risulta così formulato:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento sieno stati già iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932 ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari. (*Stampato* n. 1333-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Calore. Ne ha facoltà.

CALORE. Io comprendo, onorevoli camerati, che la viva attesa per il discorso di Sua Eccellenza il Ministro degli esteri, crea una atmosfera non certo favorevole per un oratore rurale. Comunque, è tale l'importanza del disegno di legge che la Camera è chiamata a esaminare, che ritengo doveroso a nome di quanti direttamente o indirettamente si occupano e vivono nell'atmosfera della cooperazione agraria, di dire poche parole, non fosse altro per prendere atto, vivamente ringraziando, della efficacia e tempestività del provvedimento che il Capo del Governo e il Ministro dell'agricoltura hanno preso, dietro richiesta della Confederazione degli agricoltori, per un interesse generale della produzione agraria.

E va reso atto al Governo anche di questo: che il disegno di legge viene a stabilire quali siano le preferenze del Regime in materia di cooperazione, inquantochè questo disegno di legge prova che le preferenze del Regime sono per quel genere di cooperazione, la quale non elimina gli sforzi dell'individuo nel fatto produttivo, ma li mantiene e li eccita e viene a sostituirlo solo là dove l'individuo risulta incapace o insufficiente alla bisogna.

Io debbo rilevare con compiacimento che si è seguìta, nel provvedere in tema di Consorzi agrari, la stessa linea di condotta che si è seguita nelle provvidenze per benemeriti agricoltori oberati da debiti passivi; e se era giusto che il Governo intervenisse a vantaggio delle singole aziende, atrettanto giusto era che le provvidenze non mancassero nell'interesse dei Consorzi, i quali determinano l'apporto di una linfa benefica alle stesse aziende agrarie. Si può anzi dire che per una certa quota parte il disagio dei singoli produttori si è ripercosso nei bilanci degli enti economici cooperativi.

V'è taluno il quale afferma che i Consorzi agrari in definitiva non sono che degli organi parassitari. Bisogna subito smentire questa qualifica; e per giungere a smentirla basta esaminare due aspetti dell'attività dei consorzi. In primo luogo noi dobbiamo ai consorzi agrari se fu possibile in Italia la creazione di fabbriche cooperative di perfosfati e se fu creato, così un organismo calmieristico. Se il prezzo dei concimi nell'« Italia settentrionale è più basso, notevolmente più basso che non nelle altre regioni d'Italia lo dobbiamo alla presenza efficiente di un notevole gruppo di fabbriche cooperative. In secondo luogo, val la pena di esaminare la situazione in cui sono venuti a trovarsi gli amministratori di parecchi consorzi, i quali si sono viste ridotte o addirittura falcidiate anche del tutto le loro private sostanze per far fronte ad avalli assunti nell'interesse dei consorzi. Tutto questo significa che non si può certo parlare di forme parassitarie.

Il disegno di legge che la Camera è chiamata ad esaminare contempla due punti: 1°) il contributo per 30 anni di 6 milioni annui per creare un ente di finanziamento dei consorzi; 2°) l'apporto fino al 4 per cento negli interessi per anticipi fatti ai produttori.

Per quanto riguarda la prima parte, noi vediamo che « grosso modo » gli immobilizzi

attuali dei Consorzi per azioni e per immobili si aggirano intorno a 150 milioni. Abbiamo poi un apporto di circa 50 milioni per crediti inesigibili o quasi inesigibili dei consorzi dai privati. La capitalizzazione del contributo governativo riuscirà a costituire una cifra con la quale noi potremo far fronte alla differenza tra il valore reale delle azioni e degli immobili e il valore che queste azioni e questi immobili hanno nei bilanci di modo che i consorzi riavranno integro il loro capitale.

Mi permetto qui di richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità che il credito agrario in natura sia svolto esclusivamente attraverso i consorzi. Questa intesa tra Istituti di credito agrario di esercizio e Consorzi non deve essere difficile, essa è del resto in atto nel Veneto mercè gli accordi con il benemerito Istituto federale di quelle Casse di risparmio.

E ancora va richiesto al Governo una attrezzatura non complicata del nuovo ente e l'esenzione fiscale per le operazioni di trapasso dai Consorzi all'Ente e viceversa.

La seconda parte del disegno di legge riguarda specialmente provvidenze per le cooperative ortofrutticole. A questo riguardo noi dobbiamo tener presente che la Federazione dei Consorzi agrari controlla intorno a 60 cooperative le quali sono distribuite pressochè equamente in tutte le regioni, salvo però che l'attività d'affari di queste cooperative per l'80 per cento si svolge nell'Italia settentrionale.

La somma che il Governo ha stanziato per venire incontro ai produttori con anticipi a condizioni di favore, determinerà un incremento di attività da parte delle cooperative di ammasso e vendita dei prodotti del suolo specialmente nell'Italia meridionale dove abbiamo delle zone che più abbisognano di questa forma di cooperazione, specie per il mantenimento e l'incremento della esportazione.

A questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sulle condizioni critiche in cui viene a trovarsi l'esportazione per la difficoltà di importare le valute estere. Già dall'Austria l'importazione di scellini è quasi del tutto arrestata. In Germania abbiamo oggi una disposizione per cui solamente il 42 per cento della valuta in confronto della somma esportata nel periodo corrispondente dell'annata scorsa è possibile esportare. Di qui si creano delle difficoltà notevoli alla nostra esportazione come del resto all'esportazione degli altri paesi che è minacciata da gravi decurtazioni.

Noi ci auguriamo che l'intervento del Governo possa regolamentare lo scambio di valuta tra il nostro paese e i paesi importatori, di frutta ed erbaggi, il che sarà più facile con quei paesi che hanno in confronto nostro la bilancia degli scambi in attivo.

E, dal problema della regolamentazione della valuta, ai fini di poter esportare, si deve arrivare presto alla impostazione e risoluzione graduale di un altro problema molto grave, che è quello della regolamentazione delle culture, specie per quanto riguarda gli erbaggi e della regolamentazione delle stesse qualità in modo da estendere il periodo di esportazione. Oggi si verifica che, in determinati periodi di eccessiva saturazione dei mercati esteri noi dobbiamo addirittura gettar via quantità notevoli di prodotti. Bisogna che la regolamentazione sia fatta tenendo conto anche delle produzioni delle altre nazioni.

Occorre regolamentare, d'altra parte, la libertà del movimento dei singoli. Se noi consideriamo questo problema, vediamo che, in definitiva, la libertà assoluta di movimento dei singoli finisce con l'ostacolare il progresso e il vantaggio della collettività: l'utilità pubblica non è del resto che la somma di rinuncie dei singoli. Noi non dobbiamo avere paura della parola *coercizione* dei singoli interessi; per valorizzarli entro la cornice dell'interesse di categoria che li assomma, dobbiamo arrivare a comprendere che, senza la regolamentazione di questo movimento, senza la coercizione, non sarà possibile ottenere quella unità di indirizzo che è indispensabile specialmente laddove la corporazione deve affrontare i grossi problemi dell'esportazione in concorrenza.

Ho visto con piacere che il relatore Arcangeli ha scritto: « le cooperative agricole assumono nuove dimensioni e aspetti; sono come una forma di corporativismo in atto ». Ritengo anch'io che, alla cornice cooperativa, corrisponda esattamente il dipinto della cooperazione, vigilata dello Stato. E penso che la concezione liberale non solo non è più aggiornata nel campo politico, ma neanche in quello economico. Esso appare più che mai un sole che volge al tramonto. D'altra parte, la concezione collettivista, che è per altri il sole dell'avvenire, non ci alletta per nulla. Tra l'una e l'altra concezione sta la concezione corporativista, che corrisponde – ripetiamo – all'esigenza del popolo italiano, che valorizza il lavoro e quindi difende e conserva il capitale. Noi sentiamo di poter sostare tranquilli all'ombra di questa insegna, prettamente fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

L'onorevole Ministro consente che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

ART. 1.

Costituzione e scopi dell'Ente.

È istituito un Ente finanziario per i Consorzi agrari con sede in Roma.

L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura mediante il finanziamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine è autorizzato, sino alla concorrenza del contributo dello Stato, di cui all'articolo 2 lettera *a*) ad assumere crediti di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

(*È approvato*).

ART. 2.

Patrimonio dell'Ente.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un contributo dello Stato di lire 6 milioni annui per 30 anni. Tale contributo potrà essere scontato;

b) dalle quote di partecipazione delle istituzioni partecipanti.

(*È approvato*).

ART. 3.

Possono essere partecipanti all'Ente gli Istituti che esercitano il credito agrario, le Casse di risparmio, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed i Monti di pietà di 1ª categoria, semprechè ciò sia consentito dai rispettivi statuti.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'Amministrazione.

L'Ente è amministrato da un Consiglio d'amministrazione così composto:

Un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le corporazioni;

due rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni;

un rappresentante della corporazione dell'agricoltura.

due rappresentanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

due rappresentanti degli enti partecipanti da essi designati di comune accordo, o in difetto di questo dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri nominati rispettivamente dai Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

A questo articolo, l'onorevole camerata Angelini ha proposto il seguente emendamento: *al 1º comma, 5º capoverso, sostituire:* « tre rappresentanti nominati rispettivamente dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura, e dal Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli ».

Onorevole Angelini, ella mantiene il suo emendamento

ANGELINI. Sì.

PRESIDENTE. Intende svolgerlo?

ANGELINI. Mi sembra che, in regime corporativo, sia giusto che vi sia una rappresentanza dei lavoratori.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Angelini, perchè l'ente di cui si parla al presente disegno di legge, ha scopi e finalità finanziarie;e a questa speciale caratteristica, corrisponde la formazione del suo Consiglio di amministrazione, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti degli enti finanziari interessati, e cioè lo Stato, gli enti partecipanti. Ciò nonostante, non è vero affatto che gli aspetti corporativi, pur non investendo l'attività dell'Ente non siano rappresentati. Come è noto, fra i rappresentanti del Consiglio di amministrazione vi è pure il rappresentante della Confederazione di agricoltura e niente vieta che essa possa scegliere, per farsi rappresentare, un tecnico agricolo; come pure il disegno di legge contempla l'emendamento proposto dall'onorevole Arcangeli, che vi siano due rappresentanti della Federazione

E qui ricordo che la Federazione dei consorzi agrari, non solo è formata di datori di lavoro, ma anche di lavoratori. Anche fra i firmatari dell'emendamento vi è l'onorevole

Ascione, che è un autorevolissimo vice presidente della Confederazione dei sindacati fascisti dell'agricoltura.

Dopo questa delucidazione, credo che l'onorevole Angelini vorrà ritirare l'emendamento, che non posso accettare, altrimenti si sancirebbe il principio che la rappresentanza sindacale dovrebbe partecipare anche negli enti che non abbiano funzioni veramente sindacali.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, insiste nel suo emendamento?

ANGELINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 5.

Vendite collettive – Contributo statale.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concedere un contributo in misura non superiore al 4 per cento annuo negli interessi dovuti dagli agricoltori sulle anticipazioni loro accordate dai Consorzi agrari, dalle cooperative per la vendita dei prodotti agricoli e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, sui prodotti consegnati per la vendita.

Alla liquidazione del contributo si provvederà sulla base di elenchi i quali dovranno indicare l'agricoltore o Ente interessato, la qualità e quantità della merce, l'ammontare della somma anticipata, la durata e il saggio dell'operazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Vigilanza.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale la eserciterà di concerto con il Ministero delle corporazioni.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di ordinare, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle corporazioni, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'Ente quando ciò risulti apportuno per il migliore funzionamento dell'Ente e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

(*È approvato*).

ART. 7.

Stanziamento di bilancio.

Per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 2 lettera *a*) ed all'articolo 5 della presente legge saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cominciare dall'esercizio 1932-33, lire 6 milioni annui, per 30 anni, e lire 800 mila annue, per cinque anni.

Sono conseguentemente istituiti nello stato di previsione 1932-33 del predetto Ministero i seguenti capitoli:

Capitolo n. 87-*bis*: Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari: lire 6,000,000.

Capitolo n. 87-*ter*: Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita: lire 800,000.

(*È approvato*).

ART. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, si provvederà ad approvare il regolamento per la esecuzione della presente legge e lo statuto dell'Ente.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a

proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri. (*Stampato* numero 1336-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole Peretti. Ne ha facoltà.

PERETTI. Onorevoli camerati, è trascorso poco tempo da quando alla Camera, discutendosi il bilancio dell'agricoltura, venne formulato il voto che alle popolazioni della montagna fossero concessi i benefici per eliminare le sperequazioni attualmente esistenti tra le zone del piano e quelle del monte.

Il Camerata onorevole Viale si fece allora portavoce dei desiderata degli abitanti della montagna; sopratutto rilevò che, mentre gli abitanti della pianura sono favoriti dalla legge sulla bonifica integrale, quelli della montagna non solo non possono godere di sussidi e di concorso in caso di miglioramenti culturali, ma devono sopportare anche le spese per i sopraluoghi, le visite e gli accertamenti da compiersi dagli uffici dipendenti.

L'onorevole Ministro rispose che delle raccomandazioni e dei rilievi sarebbe stato tenuto conto per provvedimenti solleciti, e difatti, con rapidità encomiabile, premuroso com'è delle sorti delle regioni montane cui appartiene, appena nel breve periodo di poco più di un mese, ha presentato all'approvazione della Camera, prima, un progetto di legge che estende i benefici della bonifica entro determinati limiti per agevolare la trasformazione agraria del monte, e oggi sottopone ai vostri suffragi un disegno di legge che esonera dalla spesa di visita i proprietari coltivatori diretti che intendono perseguire opere di miglioramento agrario nelle zone superiori ai 600 metri. La particolareggiata relazione del Camerata onorevole Viale mi esime dall'illustrare maggiormente il disegno.

Devo però dirvi, onorevoli Camerati, che la vostra Commissione, mentre unanime ha elogiato l'opera del Ministro che ha tenuto la parola in modo sollecito e premuroso, ha rilevato l'abnegazione con cui la benemerita Milizia forestale si è dichiarata disposta generosamente ad assumersi il carico della spesa, consentendo alle relative corrispondenti decurtazioni dal fondo destinato ai sussidi e premi, e ha proposto inoltre che, possibilmente, il provvedimento fosse completato con l'abolizione delle condizioni previste dalla legge.

In altri termini, conviene non limitare il beneficio ai piccoli proprietari coltivatori diretti, date le condizioni della proprietà in montagna, e abolire il criterio dell'altitudine, perchè le condizioni variano notevolmente fra il Settentrione e il Mezzogiorno e fra le varie esposizioni della stessa plaga.

L'onorevole Ministro alle osservazioni svolte nella relazione della Commissione, ha, dopo maturo esame, accettato l'emendamento dalla Commissione stessa proposto.

Non posso però esimermi dall'estendere l'elogio anche all'onorevole Ministro delle finanze, il quale si è lasciato rapidamente convincere dalla vostra Commissione sull'opportunità di accettare anch'egli completamente l'emendamento proposto.

Da questi provvedimenti gli abitanti della montagna ritraggono non trascurabili benefici, ed è bene che la Camera sottolinei la dimostrazione della cura con la quale gli interessi dei montanari sono seguiti dal Governo fascista che, a differenza dei precedenti, ha con disposizione non di carattere restrittivo, ma con norme positive ed opportune, concesso loro quello che da tempo era inutilmente reclamato.

Onorevole Ministro, i presenti e i futuri benefici che vorrete in prosieguo di tempo assicurare agli abitanti della montagna, contribuiranno ad evitare il deprecato spopolamento che ha molteplici aspetti tutti da risolvere col consueto stile fascista.

Un plauso va anche alla Milizia forestale che ha dato nuova prova del patriottismo, della generosità, della volontà di bene che sempre hanno ispirato ogni sua azione, nel compimento del suo dovere, non sempre facile e spesso assai pericoloso.

Con questi sentimenti mi onoro di raccomandare all'approvazione della Camera il disegno di legge in discussione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Onorevole Ministro, ella consente che si dia lettura del testo della Commissione?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« La Milizia nazionale forestale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 21 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, eseguirà a spese dello Stato le verifiche relative alle domande per la trasformazione dei boschi in altre qualità di colture e di terreni saldi in terreni soggetti

a periodiche lavorazioni, quando si tratti di proprietari che dimostrino di non possedere più di un ettaro di terreno.

« Tale dimostrazione deve essere data mediante certificato dell'Ufficio delle imposte dirette competente da rilasciarsi, con espresso riferimento alla presente legge, su carta libera ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritti.

« I tipi planimetrici richiesti a corredo delle domande saranno redatti dalla Milizia forestale.

« Alla spesa relativa sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio passivo della Milizia nazionale forestale, e precisamente con i fondi del capitolo 49 dell'esercizio 1931-32 ed ai corrispondenti degli esercizi futuri ».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole camerata Forti il seguente emendamento: *al 2° capoverso dopo le parole:* « alla presente legge » *aggiungere:* « ed anche per il tramite degli uffici Comunali che sono tenuti alla richiesta ».

Onorevole camerata Forti, ella mantiene il suo emendamento ?

FORTI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella lo accetta ?

ACERBO, *Ministro dell'Agricoltura e delle foreste.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Forti, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo unico nel testo della Commissione, con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il Comune di Cremona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il Comune di Cremona. (*Stampato* n. 1347-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1932 la chiusura del conto corrente di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2726, concernente l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3,000,000 per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona.

La somma che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde verserà nel detto conto corrente, entro il 30 giugno 1932, aumentata degli interessi capitalizzati alla stessa data, sarà ammortizzata dalla Cassa depositi e prestiti dal 1° luglio 1932 al saggio del 3 e un ottavo per cento in ragione semestrale, in 10 annualità uguali pagabili a rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 31 dicembre 1932.

Resta fermo quanto è stato già disposto circa l'ammortamento da parte del comune di Cremona dell'intero mutuo di lire 3,000,000 e l'ammortamento da parte della Cassa depositi e prestiti della somma versata nel suddetto conto corrente fino al 31 dicembre 1930 aumentata degli interessi capitalizzati maturati alla stessa data.

È applicabile all'operazione connessa con la detta proroga di chiusura del conto corrente la disposizione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge sopra indicato.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferrotramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile

1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferro-tramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento (*Stampato* n. 1352-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto soggetto alle norme dell'equo trattamento ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932. (*Stampato* n. 1354-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco relativo alla delimitazione delle acque territoriali tra la isola di Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, concluso ad Ankara, il 4 gennaio 1932 ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Ricordo che ieri è stata chiusa la discussione generale, riservandosi la facoltà di parlare all'onorevole relatore, e all'onorevole ministro. Onorevole relatore, Ella intende parlare?

POLVERELLI, *relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro degli affari esteri.

Ne ha facoltà.

GRANDI. *Ministro degli affari esteri. (Vivissimi prolungati applausi)*. Camerati, il tono elevato con cui si è svolta quest'anno la discussione sul bilancio degli affari esteri ha dimostrato con quanta competenza e senso di responsabilità la Camera Fascista sappia intendere e affrontare nel vivo i problemi che interessano profondamente la vita e l'avvenire della Nazione.

Desidero anzitutto ringraziare i miei camerati per il contributo che essi hanno portato, e voglio dire subito agli onorevoli Verga e Piero Ferretti che non dimenticherò le osservazioni e gli utili suggerimenti contenuti nei loro sostanziosi discorsi.

Le mie dichiarazioni, quest'anno, si limiteranno specialmente ad alcune determinate questioni che si collegano tuttavia direttamente alla nostra politica generale. La discussione sul bilancio dell'Amministrazione degli esteri mi ha richiamato a Roma durante una delle fasi più delicate, e forse decisive, delle trattative internazionali che la presenza contemporanea a Ginevra dei rappresentanti responsabili della politica estera dei maggiori Stati del mondo aveva reso nelle ultime settimane particolarmente attive. Tali trattative saranno tra pochi giorni riprese non appena la Commissione Generale della Conferenza del disarmo proseguirà nelle sue discussioni. Ciò avrà luogo alla vigilia della Conferenza di Losanna, che sarà chiamata ad esaminare il complesso problema delle riparazioni, e mentre prosegue tuttora presso i Governi interessati l'esame di un problema non meno complesso, quello relativo alla situazione economica e finanziaria degli Stati dell'Europa centro-orientale,

recentemente discusso a Londra dal 6 al 9 aprile 1932 nella Conferenza delle Quattro Potenze.

Disarmo, obbligazioni finanziarie interstatali risultanti dalla guerra, situazione economica e finanziaria in alcuni Stati maggiormente colpiti dalla crisi di depressione di cui tutto il mondo soffre: ecco i tre ordini di questioni, strettamente collegati fra loro, di cui i Governi stanno faticosamente, oso dire affannosamente, studiando e ricercando in questo momento la soluzione.

Io domando alla Camera di voler dispensarmi dall'entrare oggi nella trattazione specifica di questi argomenti; trattazione che spero tuttavia di essere in grado di fare ampiamente, tra non molto, davanti a questo o all'altro ramo del Parlamento prima della chiusura dei lavori della sessione.

Le direttive date dal Capo del Governo, e secondo le quali si svolge l'azione metodica, tenace, lineare dell'Italia, vi sono perfettamente note ed io non potrei che ripetere, se dovessi nuovamente illustrarle, quanto dissi alla Camera or è precisamente un anno. Tali direttive costituiscono ormai, nell'anno decimo della Rivoluzione fascista, come altrettante tavole fondamentali della nostra politica estera, ed hanno trovato durante gli ultimi mesi, in tre distinte occasioni, una nuova conferma nella stessa parola del Capo. 1º agosto: discorso di Ravenna. 25 ottobre: discorso di Napoli. 7 aprile: deliberati del Gran Consiglio. Su questi tre importanti documenti ha regolato l'azione quotidiana chi si è trovato a difendere, nei consessi e negli incontri internazionali, insolitamente frequenti in questi ultimi tempi, gli interessi dell'Italia. Così il discorso di Ravenna ha anticipato le discussioni all'Assemblea della Società delle Nazioni nello scorso settembre; così il discorso di Napoli ha segnato i concetti fondamentali secondo i quali doveva svolgersi la mia missione in America ed indicate le posizioni che la Delegazione italiana nel febbraio ultimo scorso ha successivamente preso all'apertura della Conferenza del Disarmo; così i deliberati del Gran Consiglio hanno fissato una volta ancora le linee della nostra recente azione a Ginevra, e di quella che dovrà essere nelle prossime riunioni internazionali, che si annunciano, è superfluo dirlo, particolarmente laboriose.

La Conferenza del disarmo sta infatti per entrare in una fase particolarmente delicata e difficile. I popoli che hanno salutato con sì grande ansia e sì grande speranza la convocazione di questa assemblea mondiale, come quella che doveva, che dovrebbe dar loro finalmente un nuovo sistema di convivenza internazionale ed ai rapporti tra le Nazioni quella stabilità morale e quella solida garanzia di pace che le Conferenze che posero fine alla guerra non riuscirono a dare nè ai popoli vinti nè a quelli vincitori, cominciano a sentirsi impazienti, e questo sentimento è più che giustificato e legittimo, di fronte alla lentezza che stanno assumendo i lavori della Conferenza del disarmo. *(Applausi)*.

Troppe parole, troppe risoluzioni di principio *(Bene!)* (che un delegato di spirito ha giustamente definito « irresoluzioni » di principio) *(Benissimo!)* se si confronta tutto ciò con la modestia dei risultati sinora ottenuti.

Il lavoro è estremamente complesso, è vero, poichè si tratta di mettere d'accordo gli interessi e le opinioni spesso contrastanti o diversi di sessanta Nazioni. E noi saremo, beninteso, gli ultimi ad essere scoraggiati dalle difficoltà che non abbiamo mai creduto, nè crediamo neppur oggi, insormontabili. *(Vive approvazioni)*.

Basterebbe infatti che soltanto una minima parte di quella sincera buona volontà, di quello spirito di solidarietà e di comprensione, dell'interesse comune che si trovano così abbondanti nelle dichiarazioni e nei discorsi dei rappresentanti degli Stati, si traducesse in azione positiva *(Benissimo!)* per assicurare alla Conferenza il suo successo.

Ma è fuori di dubbio che la coscienza mondiale unanime non può oltre aspettare, e domanda attraverso un chiarimento sostanziale delle posizioni di ciascuno (e non solo nel campo degli armamenti) decisioni rapide, senza le quali noi tutti sentiamo che il mondo non potrà acquistare la sua vera stabilità ed uscire dal suo attuale incerto destino. *(Approvazioni)*.

E poichè ho parlato di coscienza mondiale, mi sia consentito di ricordare che essa è unanime altresì nel riconoscere il contributo prezioso che l'Italia Fascista sta dando sul terreno dei fatti concreti, e non su quello delle parole caduche, alla causa della solidarietà e della cooperazione fra gli Stati, e da qual senso di civismo internazionale (io voglio chiamarlo così) il nostro Paese sia animato. La miseria economica, che è la carestia del nostro tempo moderno, sembra avere rincrudito ed aggravato i caratteri della malattia morale di cui il mondo soffre e che fa i popoli torbidi ed inquieti. Noi costituiamo per la coscienza mondiale un esempio di coraggio e di quel sano equilibrio che dà, insieme alla consapevolezza dei doveri da compiere, una visione

realistica dei proprî diritti e la forza serena di salvaguardarli e difenderli. *(Vivissimi applausi).*

La relazione sul bilancio, preparata con la sua consueta accuratezza e passione dall'onorevole Polverelli, ed i discorsi che sono stati pronunciati nelle sedute di lunedì e martedì, hanno dato alla Camera una giusta impressione sulla importanza degli avvenimenti che si sono svolti con ritmo incessante e spesso impreveduto durante questo anno laborioso.

Non ricorriamo certo ad una immagine di dubbio sapore retorico, dicendo che mentre a Ginevra si discute il cannone tuona in Estremo Oriente. — Il mondo è diventato assai piccolo, e l'antica distinzione fra paesi vicini e paesi lontani ha perduto, per una Potenza ad interessi mondiali come l'Italia, gran parte di senso. Il conflitto fra Giappone e Cina ci interessa quindi direttamente, sia dal punto di vista generale del mantenimento della pace, sia dal punto di vista specifico e precisamente quello della tutela di nostri interessi politici e commerciali, che sono tutt'altro che trascurabili, in quelle regioni. Il conflitto fra il Giappone e la Cina ha costituito e costituisce tuttora un avvenimento molto importante, al quale il Governo Fascista ha dato e continua a dare la sua vigile attenzione.

L'onorevole Sardi, che si trovò in Cina al momento in cui il conflitto scoppiò, per esservi stato inviato in speciale missione dalla Società delle Nazioni, ci ha fatto con senso di acuta osservazione un quadro interessante della situazione laggiù.

Il conflitto sino-giapponese ha origini remote ed è stato determinato da tentativi varî di assestamento di rilevanti interessi sino-nipponici con profondi substrati etnici, politici ed economici, che non è qui il caso di rievocare.

Il conflitto vero e proprio — che dura ormai da oltre otto mesi con periodi di intense ostilità militari, ma senza dichiarazione di guerra — si iniziò il 18 settembre scorso quando, in seguito alla distruzione di alcune parti della ferrovia giapponese sud-manciuriana, le truppe nipponiche cominciarono l'occupazione di alcuni territorî della Manciuria.

Nel tempo, e più ancora per la zona d'azione, si possono nel conflitto distinguere tre fasi: la prima, prevalentemente manciuriana, va dalla metà del settembre 1931 ai primi giorni del gennaio di quest'anno, fino a quando cioè il Giappone, in seguito alla risoluzione votata a Parigi dal Consiglio della Società delle Nazioni il 10 dicembre, si valse del diritto riconosciutogli di dar la caccia ai banditi in tutta la Manciuria, e contemporanea a questa azione avvenne la scomparsa di tutte le autorità cinesi in quelle provincie.

Alla metà di gennaio si inizia la fase di Shanghai, che può dividersi in due parti: nella prima predomina il conflitto armato, sopratutto nella zona a nord di Shanghai, che ebbe due momenti sanguinosi al principio ed alla fine di febbraio; la seconda è quella dei negoziati di armistizio, iniziati ai primissimi giorni di marzo.

La terza fase è quella che comincia con la proclamazione d'indipendenza della Manciuria, fase tuttora in corso.

Il Governo Fascista, sin dal principio del conflitto, ha assunto un atteggiamento di imparzialità, mirando, in accordo con le Potenze maggiormente interessate nel Pacifico, a dare tutta la sua collaborazione, sia per contenere il conflitto stesso, in guisa da impedirne una estensione, sia per ottenerne un sollecito ed equo componimento. In pari tempo ha avuto ed ha cura di tutelare efficacemente i nostri interessi politici in Estremo Oriente e i nostri particolari interessi in Cina.

L'azione spiegata dal Governo Fascista fu ispirata e condotta in armonia con i principî contenuti nel Patto della Società delle Nazioni, nel Trattato detto delle « Nove Potenze » firmato a Washington nel 1922 e nel Patto Kellogg.

Fu così che il nostro Governo, oltre alla collaborazione costantemente data all'azione della Società delle Nazioni, venne direttamente svolgendo, insieme coi Governi di Washington, Londra e Parigi, un'attività complessa, concretatasi in vari passi diplomatici presso i due Governi in conflitto, seguendo costantemente come criterio fondamentale la necessità di una solidarietà d'azione da parte di quelle Potenze sulle quali incombe la maggiore responsabilità della pace mondiale.

Fu così ancora che insieme con osservatori americani, inglesi, francesi, degli osservatori italiani furono inviati nelle zone manciuriane per esaminarvi la situazione ed indirettamente cooperare per la sospensione delle ostilità; che più tardi insieme con le altre grandi Potenze offrimmo i nostri elementi militari per cooperare alla formazione di zone neutre in Manciuria; e che nel dicembre l'Italia fu chiamata con gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia e la Germania, a far parte dell'importante Commissione incaricata dalla Società delle Nazioni di compiere uno studio sulla Manciuria e in generale sulle relazioni sino-giapponesi.

Uguale linea si mantenne allorquando il conflitto si accese nel settore di Shanghai, dove il nostro rappresentante diplomatico presiedette quella Commissione di inchiesta istituita dalla Società delle Nazioni in conseguenza della domanda cinese di applicazione dell'articolo 15 del Patto e le cui precise risultanze furono di notevole ausilio alle discussioni ginevrine. Appena fu deciso di mettere in stato di difesa la concessione internazionale di Shanghai, l'Italia vi partecipò con i suoi contingenti, insieme con le forze di quei Paesi che amministrano il « settlement »; il contegno dei nostri marinai cui fu affidato uno dei settori più esposti fu, come sempre, superiore ad ogni elogio. Ai principî di marzo si iniziarono a Shanghai le trattative diplomatiche, ufficiose prima, ufficiali poi; l'Italia vi partecipò e vi partecipa insieme con le altre tre Potenze maggiormente interessate in Estremo Oriente, per mezzo del nostro incaricato d'affari, e, nelle Sotto-commissioni tecniche, per mezzo di nostri ufficiali.

Per rafforzare l'azione di tutela dei nostri connazionali e di protezione dei nostri interessi, fin dal primo aggravarsi della situazione di Shanghai, il Capo del Governo decise l'invio colà delle Regie navi « Trento » ed « Espero ».

L'onorevole Sardi ci ha fatto una esposizione dei nostri interessi particolari in Cina. La nostra collettività; 500 missionari operanti in 29 vicariati; la Concessione di Tientsin; la Banca Italiana per la Cina; i nostri diritti di extra-territorialità; le quote che spettano all'Italia per l'indennità « boxers » e per i prestiti ex-austriaci; la Camera di commercio italiana in Shanghai; il movimento commerciale, che di recente ha avuto un notevole sviluppo; il funzionamento di una linea di navigazione battente la bandiera italiana sullo Yangtse; la linea oceanica che con il « Conte Rosso » ed il « Gange » da pochi mesi collega l'Italia a Shanghai, sono tutti elementi di fatto già noti.

Ma ad occuparsi e preoccuparsi del conflitto noi non siamo spinti soltanto da questi nostri interessi particolari. Esso tocca direttamente i nostri interessi politici generali; investe l'attuale equilibrio del Pacifico, e si urta a posizioni in tutto o in parte regolate in Trattati dei quali noi siamo parte insieme con quelle Potenze con le quali abbiamo una stretta collaborazione politica ed economica. Il conflitto si svolge in un paese, caotico ora, ma che, coi suoi quattrocento milioni circa di abitanti, il giorno della sua ripresa politica ed economica, non potrà non esercitare una grande influenza nelle relazioni mondiali. Esso rischia infine di compromettere la pace nel mondo proprio in un momento nel quale la solidarietà internazionale è più che mai necessaria per superare la crisi economica.

E' vero che le trattative diplomatiche, che si svolgono a Shanghai fra i due Paesi direttamente interessati con la partecipazione delle quattro grandi Potenze, sembrano proprio in questo momento essere avviate ad una fase conclusiva: ciò nondimeno la situazione appare tuttora non scevra del pericolo di ulteriori complicazioni, e ciò anche perchè non sembra essersi a pieno maturata quella coordinazione di vedute indispensabile per una conclusiva sistemazione dei vari rapporti internazionali in Estremo Oriente.

Queste ragioni non debbono però farci abbandonare la speranza che, con la cordiale collaborazione di tutte le Potenze interessate al mantenimento della pace in Estremo Oriente, il conflitto possa in un non lontano avvenire ottenere una amichevole e soddisfacente soluzione. E' questo in ogni caso il nostro voto sincero. *(Approvazioni)*.

Il vasto fenomeno di crisi che ha colpito tutto il mondo continua a produrre i suoi effetti perniciosi. In alcuni Paesi tali effetti si sono sensibilmente aggravati.

L'onorevole Polverelli ha esposto nella sua relazione quali sono state le direttive del Governo Fascista nelle difficili circostanze attuali, in materia di politica economica internazionale.

Il Ministro delle Corporazioni, camerata Bottai, che ha personalmente presieduto alle trattative economiche con le Delegazioni degli altri Stati, illustrerà quanto prima in Parlamento tali direttive.

Io mi limito oggi a dire soltanto che esse hanno rivestito un duplice carattere: uno che può chiamarsi difensivo e che comprende una serie di provvedimenti che siamo stati costretti ad adottare per controbattere misure doganali, mediante le quali alcuni Paesi esteri hanno creduto di proteggere la loro economia nazionale colpendo alcuni rami dei nostri traffici; un altro che può dirsi attivo e che si concreta nella stipulazione di una serie di nuovi accordi commerciali, nella revisione di altri già esistenti, allo scopo appunto di stabilire con diversi Paesi armoniche condizioni di traffico, adeguate alla situazione presente. A questa ultima attività, che consideriamo la più utile, preferiremmo naturalmente dedicarci, senza essere costretti a quelle misure di ritorsione rese necessarie purtroppo dalle altrui iniziative, che non sempre sono rivolte, malgrado le asserite dichiarazioni contrarie, al-

l'interesse generale degli scambi. *(Vive approvazioni).*

L'onorevole relatore ha elencato dettagliatamente gli Accordi che abbiamo stipulato in questo campo, e precisamente, in ordine di tempo, col Brasile (28 novembre 1931), col Perù (6 febbraio 1932), con l'Austria (18 febbraio 1932), con l'Ungheria (26 febbraio 1932), con la Germania (3 marzo 1932), con la Francia (4 marzo 1932), con la Spagna (15 marzo 1932) ed infine con la Jugoslavia, accordo condotto a termine proprio in questi giorni e firmato il 25 aprile ultimo scorso.

Sono parimenti in corso negoziati col Governo sovietico allo scopo di ritoccare in alcune parti gli accordi conclusi l'anno scorso per facilitare il finanziamento in Italia di ordinazioni russe, accordi che l'esperienza pratica e le mutate condizioni del mercato economico e finanziario hanno consigliato alle due parti di riprendere in esame.

Fra tutti questi accordi, atti e protocolli, desidero attirare la vostra attenzione specialmente su quelli conclusi con l'Austria e con l'Ungheria, i quali hanno stabilito varie concrete provvidenze per sviluppare i traffici fra detti Paesi ed il nostro.

La posizione particolare che deriva all'Italia dalla geografia, non soltanto fisica quanto economica e politica, di fronte all'Austria ed all'Ungheria, doveva necessariamente indurci per i primi a cercare di portare il maggior possibile contributo al risanamento delle loro condizioni economiche. E ciò fu fatto da noi, ancor prima che la cosidetta questione danubiana fosse sollevata in maniera più vasta, dando luogo a più generali progetti, ed a discussioni cui noi abbiamo partecipato con la più sincera buona volontà di collaborazione, ma apportandovi un nostro proprio ordine di proposte e di idee. Tali discussioni non sono ancora terminate, ma io mi auguro che esse abbiano a portare al più presto a risultati concreti. La prosperità dell'Austria e dell'Ungheria, che sono i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi, corrisponde anche ad un nostro interesse diretto ed immediato, giacchè diretti ed immediati sono i nostri traffici con tali Paesi, mentre, anche dal punto di vista finanziario, se sono cospicui i capitali esteri che hanno trovato colà investimenti, importante è la parte che ha avuto il capitale italiano, sia direttamente, sia attraverso i prestiti internazionali cui ha partecipato.

Mi è gradito ricordare qui l'opera svolta dall'onorevole Suvich che, quale Presidente del Comitato finanziario della Società delle Nazioni, ha diretto i lavori intesi a ricercare i mezzi più efficaci per migliorare la situazone finanziaria di alcuni Paesi del sud-est europeo e così pure l'opera dell'onorevole Bianchini, quale Presidente del Comitato di controllo per l'Austria.

Non entrerò oggi, come ho detto da principio, nel merito di questa questione, di cui mi riservo parlare, a fondo ed a lungo, prossimamente.

Di essa si sono occupati l'onorevole Re David, e particolarmente l'onorevole Jannelli, che l'ha trattata nel suo interessante discorso in rapporto alla situazione politica europea.

Il punto di vista italiano circa la cosidetta questione danubiana è stato chiaramente esposto nelle sue linee generali nel « memorandum » che venne da noi comunicato ai Governi francese, britannico e tedesco l'8 marzo ultimo scorso e durante la recente Conferenza di Londra. Noi consideriamo in verità dubbia la opportunità di ricercare soluzioni di natura vasta e complessa, le quali possono sollevare difficoltà e timori di carattere economico e persino d'ordine politico, mentre nessuno, io credo, sarebbe in grado di prevedere le ripercussioni che nuove organizzazioni di produzione e di traffico a base concentrica potrebbero produrre sugli interessi economici degli altri Paesi e specialmente di quelli la cui economia, come l'italiana, è intimamente legata all'economia danubiana e balcanica.

Nessuno può impegnarsi a cuor leggero in questa così delicata materia dei traffici internazionali, giacchè la comunemente affermata interdipendenza di questi ultimi produce delle reazioni e degli effetti, in realtà assai poco noti anche a quelli che se ne proclamano esperti. Non si può lavorare in tale materia a base di ipotesi e di esperimenti, poichè si rischierebbe di adottare rimedi peggiori del male, nè si può credere alla possibilità di capovolgere d'un tratto delle situazioni e tanto meno delle leggi e dei fattori economici. Miracoli, nel campo dell'economia, non se ne sono mai visti.

Bisogna invece affrontare tali problemi con animo scevro da pregiudizî e da fini particolari, appoggiarsi sui fatti, applicare quelle particolari misure che sembrano più adatte a migliorare le condizioni di speciali produzioni industriali ed agricole, non cercare di deviare dalle loro correnti naturali e dirette gli scambi già esistenti, ma promuoverli e facilitarli. Conviene, insomma, a parer nostro, procedere dal particolare al generale, con metodi che garantiscano a tutti i Paesi interessati la salvaguardia dei loro fondamentali interessi.

Ho voluto perciò menzionare gli accordi da noi conclusi con l'Austria e con l'Ungheria, giacchè essi costituiscono una prima pratica applicazione di questi concetti e perchè essi potrebbero segnare una via da percorrere, in armonia con altri accordi integrativi, per raggiungere lo scopo, risolvere cioè al più presto quella crisi dell'Europa centro-orientale che costituisce, se non uno dei maggiori, almeno uno dei più urgenti aspetti della crisi europea. *(Approvazioni).*

L'onorevole Re David ci ha parlato anche dell'Albania.

La nostra politica verso l'Albania ha continuato ad ispirarsi a quegli obiettivi di pace che sono alla base dell'alleanza fra i due Paesi.

L'Italia vede nel consolidamento politico e nel progresso economico e sociale dell'Albania una stabile garanzia di ordine, di equilibrio e di sicurezza. A tal fine e con tale spirito il Governo Fascista è stato lieto di prestare alla rinascita del giovane Stato la sua amichevole assistenza, tecnica e finanziaria, alla quale ha accresciuto importanza il concorso della privata iniziativa, sia di enti economici che di imprese di lavoro.

Una nuova prova di questo sollecito e solidale interessamento alle sorti dello Stato alleato si è avuta negli accordi finanziari stipulati a Tirana il 24 giugno dello scorso anno, in base ai quali il Governo Fascista, per mettere in grado l'Albania di far fronte alle difficoltà della crisi e proseguire nell'opera di ricostruzione intrapresa, le ha concesso una serie di prestiti gratuiti e destinati esclusivamente ad opere di pace. Le somme vengono erogate sotto la garanzia del controllo di una apposita Commissione italo-albanese e mercè l'ausilio tecnico di nostri organizzatori.

Si estende in tal modo e si rende sempre più feconda la collaborazione tra i due popoli, concretatasi fin d'ora in una mole di opere, che mentre ha concorso in gran parte a trasformare l'Albania, attesta tangibilmente la solidità dei rapporti esistenti tra i due Paesi.

Grazie ad essi si è raggiunto quel primo ed essenziale consolidamento dello Stato albanese che ebbe inizio con la conclusione del Patto di amicizia e di sicurezza e che ha culminato nel Trattato di alleanza del 1927.

Il Governo Fascista considera tale stato di fatto come la conferma delle premesse e degli scopi pacifici e giuridici di quegli Accordi internazionali che, nel dar vita allo Stato albanese e nel precisare nei riguardi di esso la posizione dell'Italia e le sue ragioni di sicurezza, hanno indissolubilmente congiunto, in armonica garanzia, gli interessi del popolo albanese con quelli adriatici dell'Italia. *(Approvazioni).*

La solidarietà di tali interessi adriatici ha portato la giovane Albania indipendente ad un grado di saldezza e di ordine mai raggiunto sinora. *(Vivi applausi).*

Prima di seguire l'onorevole Baragiola in Africa e l'onorevole Re David in Levante, credo utile soffermarmi un istante nel Mediterraneo Orientale.

Proprio in questi giorni è stato presentato alla Camera, dopo approvazione del Consiglio dei Ministri e del Gran Consiglio Fascista, il disegno di legge di conversione del Regio decreto-legge che ha approvato l'Accordo stipulato ad Angora il 4 gennaio scorso fra l'Italia e la Turchia per determinare l'attribuzione rispettiva degli isolotti situati fra le coste dell'Anatolia e l'Isola di Castelrosso e provvedere alla delimitazione delle rispettive acque territoriali.

Le precedenti trattative diplomatiche avevano condotto nel 1929 alla firma di un compromesso con cui fu stabilito di deferire la questione in oggetto alle deliberazioni della Corte Permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

Ma sembrò poi ai due Governi che invece di restare ancora nell'attesa di una sentenza arbitrale, fosse più consono alle direttive della comune politica di collaborazione e di amicizia di rinunciare al procedimento arbitrale e risolvere invece la questione direttamente.

E così, mediante la prosecuzione delle trattative diplomatiche, si giunse alla conclusione di un Accordo che risolve definitivamente la questione e che può senza dubbio ritenersi vantaggioso per entrambi i Paesi. In base a tale accordo è stato stabilito il riconoscimento della sovranità turca su alcuni isolotti, fra cui Volo, Alimentaria, Caravola, ecc. e sull'isolotto di Kara-Adà situato nella baja di Bodrum.

La sovranità italiana è stata riconosciuta sugli isolotti compresi nella zona delimitata da una circonferenza con centro alla Chiesa della Città di Castelrosso e con raggio la distanza tra il detto centro ed il Capo San Stephano (punta del vento) e cioè: Psoradia, Polyphados, San Giorgio, Psomi (Strongylo), Cutsumbra, ecc.

Al di fuori di questi isolotti compresi nella predetta circonferenza, gli isolotti di San Giorgio (Rho), Dragonera, Ross Hypsili (Strongyli), sono stati riconosciuti ugualmente all'Italia.

Si è convenuto poi che tutte le isole, isolotti e scogli che si trovano dai due lati della linea di demarcazione delle acque definita dalla presente Convenzione, che siano menzionate o no, appartengono allo Stato sotto la cui sovranità è posta la zona in cui le dette isole, isolotti e scogli sono situati.

Parimenti è stata regolata la limitazione delle rispettive acque territoriali.

Ho voluto far speciale menzione di questo Accordo, non perchè esso rivesta una notevole importanza dal punto di vista territoriale, ma perchè esso è un chiaro indice della sincera cordialità cui sono ispirate le nostre relazioni con la Turchia e che ha permesso di regolare direttamente fra i due Governi, senza ricorrere al giudizio arbitrale, una questione che, pur non avendo alcun carattere di gravità, era pur sempre molto delicata. *(Bene!)*.

L'Accordo italo-turco ha dimostrato così, ancora una volta, se pur ve n'era bisogno, la buona volontà che l'Italia Fascista porta nei negoziati internazionali, ed ha dimostrato parimenti che nessun negoziato presenta invero delle difficoltà insormontabili quando le parti interessate lo affrontino ambedue scevre da preconcetti *(Vivissime approvazioni)* ed animate invece dal desiderio di congiungere i propri sforzi per raggiungere l'accordo. *(Vivissimi applausi)*.

Non occorre io ricordi alla Camera come i benefici effetti dell'azione che va svolgendo l'Italia nel Mediterraneo orientale siano ancora determinati dall'opera svolta personalmente dal Capo del Governo in quelle cosidette « conversazioni di Milano » dell'aprile 1928, da cui in realtà uscì l'inizio e la sollecita conclusione di quell'opera di pacificazione morale e di riavvicinamento tra la Turchia e la Grecia, destinata, con l'amichevole collaborazione italiana, a ridare la tranquillità politica in quella parte del mondo che interessa così direttamente i nostri mercati ed i nostri traffici. *(Approvazioni)*.

Sono lieto anzi di annunziarvi che nella seconda metà di questo mese avremo a Roma, ospiti graditissimi, il Presidente del Consiglio Ismet Pascià ed il Ministro degli affari esteri di Turchia Tewfik Rouschdy Bey, coi quali continueremo quegli scambi di vedute che sono così proficui anche all'azione dei nostri due Paesi nel campo della politica e dell'economia generale. *(Applausi)*.

Nè meno cordiali continuano ad essere le nostre relazioni con la Grecia, come non sono mancati i nostri amichevoli contatti col Presidente del Consiglio signor Venizelos, tanto qui a Roma come a Ginevra. L'Italia ha dato in questo anno le sua opera volenterosa anche alla sistemazione delle questioni finanziarie pendenti fra la Grecia e la Bulgaria, il cui Presidente del Consiglio, signor Muscianoff, è stato anche egli nostro ospite gradito. Noi ci rendiamo pienamente conto delle difficoltà che ambedue quei Paesi attraversano e delle gravi ripercussioni che essi hanno risentito dalla crisi mondiale. Nulla sarà da parte nostra trascurato al fine di assistere ed aiutare questi due Stati a superare il momento difficile. Occorre che alla Grecia come alla Bulgaria sia conservata nel mercato internazionale quella fiducia che la laboriosità dei loro popoli merita. Tale fiducia costituisce altresì, nell'interesse generale, una garanzia di stabilità e di prospero avvenire per questi due Stati che rappresentano così importanti fattori di pace e di equilibrio nei Balcani e nel Mediterraneo. *(Approvazioni)*.

E poichè ho parlato di Bulgaria desidero di ricordare che il Governo Fascista, nelle recenti discussioni internazionali, ha sostenuto e sosterrà che essa sia compresa — e la esclusione sarebbe davvero ingiustificata ed ingiusta — nel numero dei Paesi del sud-est europeo al cui risanamento economico si rivolge in questo momento l'attenzione delle Grandi Potenze. *(Vivi applausi)*.

La Bulgaria ha mostrato di saper lottare con disciplina e con coraggio alla sua rinascita, sotto la guida del suo giovane Re cavalleresco, che il popolo italiano accompagna, nell'ardua opera, con la più spontanea simpatia e con i voti più sinceri. *(Vivissimi prolungati applausi)*.

Altro importante avvenimento nel campo della politica orientale dell'Italia è stato il riconoscimento, da parte nostra, del Sovrano wahabita Ibn Saud quale Re dell'Hegiaz-Neged e dipendenze e la conclusione di due Trattati, l'uno di amicizia e di stabilimento, e l'altro di commercio fra l'Italia e l'Hegiaz-Neged, firmati dai rispettivi plenipotenziari a Gedda il 10 febbraio ultimo scorso con la conseguente elevazione a R. Legazione della nostra Rappresentanza consolare a Gedda.

Il Governo Fascista, sia per contribuire allo stabilimento ed al consolidamento di un giusto equilibrio e di un'atmosfera di reciproca fiducia tra i varî Stati e le varie Colonie affacciantisi sul Mar Rosso, sia per promuovere il pacifico sviluppo economico e commerciale della nostra Colonia Eritrea, ha già da qualche tempo provveduto a svolgere un'attiva politica di amicizia e di collaborazione con i Paesi della sponda arabica del Mar Rosso, dove l'Italia ha importanti interessi. Sin dal

1926, come la Camera ricorda, era stato stipulato con lo Yemen un Trattato di stabilimento e di amicizia i cui effetti si sono di poi dimostrati apprezzabili.

La stessa direttiva ha seguito il Governo Fascista nel riconoscere formalmente il Re Ibn Saud, e nello stringere coll'Hegiaz-Neged i due Trattati dianzi accennati. Tale riconoscimento e la stipulazione di detti accordi, che ne costituisce il logico corollario, non poterono avvenire prima dello scorso febbraio, per particolari ragioni di carattere locale, sopratutto in considerazione degli speciali rapporti di amicizia che, come ho detto, sin dal 1926 intercedono tra l'Italia e lo Yemen, col quale ultimo Stato l'Hegiaz-Neged si trovò per lungo tempo in condizioni di continuo latente dissidio per la questione delle rispettive frontiere nell'Assir.

Ma ristabilitesi fra quei due potentati arabi normali relazioni, era venuto meno ogni motivo di ritardare più oltre la stipulazione degli Accordi italo-hegiazeni, ai quali fu quindi proceduto, e le relative ratifiche vennero scambiate il 22 ultimo scorso a Roma, dove una Delegazione hegiazena, a capo della quale il Re Ibn Saud ha voluto porre il proprio figlio secondogenito Sua Altezza Reale l'Emiro Faisal, è appositamente venuta.

Durante il suo soggiorno alla capitale l'Emiro Faisal si è certo reso personalmente conto della simpatia con la quale l'Italia segue l'opera del Re wahabita per organizzare il suo Stato secondo i sistemi sociali ed economici proprî delle Nazioni più progredite, e del vivo desiderio che anima il Governo ed il popolo italiano di contribuire a creare e consolidare anche nel vicino Oriente quelle condizioni di ordine e di fiducia che sono le premesse indispensabili d'ogni progresso sociale ed economico.

L'onorevole Re David, nel suo documentato ed esauriente discorso in materia di mandati orientali, ha esaminato un notevole avvenimento che si è verificato da quando ho avuto l'ultima volta l'onore di parlare alla Camera. Uno degli Stati sottoposti a mandato di tipo *A* è stato dal Consiglio della Società delle Nazioni riconosciuto capace di acquistare la piena indipendenza e sovranità; tale riconoscimento comincerà a spiegare i suoi effetti non appena lo Stato di cui si tratta, l'Irak, verrà ammesso dalla Assemblea a far parte della Società delle Nazioni.

Il Governo italiano, come ebbe occasione di dichiarare nella sessione di settembre del Consiglio della Società delle Nazioni, non può che appoggiare ed incoraggiare gli sforzi dei giovani Stati per ottenere la fine del regime di tutela ai quali sono sottoposti; ma, in considerazione appunto degli alti fini che la Società delle Nazioni ha sempre dichiarato di voler raggiungere con la istituzione del regime dei Mandati (... « mission sacrée de civilisation »), occorre previamente accertare, con un esame approfondito di ogni caso particolare, che lo Stato per cui si propone la cessazione del regime mandatario sia veramente capace di condursi da sè nelle difficili condizioni del mondo moderno; ed insieme occorre prendere in esame gli eventuali impegni esistenti fra lo Stato mandatario e lo Stato sottoposto a mandato, onde verificare che essi non siano tali da frustrare sostanzialmente l'indipendenza e la sovranità del nuovo Stato. *(Bene!)*.

I mandati non vennero infatti creati con lo scopo di costituire un sistema di rapporti speciali permanenti fra la Potenza mandataria ed il territorio sotto mandato (*Benissimo!*), ma solo al fine di guidare lo Stato ad una completa ed effettiva indipendenza ed alla piena sovranità.

La stessa preoccupazione di garantire al nuovo Stato, anche in materia economica, la piena ed assoluta indipendenza, ha consigliato inoltre il Governo italiano a suggerire che, fra le garenzie da chiedersi al nuovo Stato, fosse inclusa quella della uguaglianza economica da concedersi a condizione di reciprocità e per un periodo determinato a tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni: in modo da evitare che esso, nel primo periodo della sua vita, fosse indotto a legarsi ad altri Stati sì da compromettere la sua indipendenza economica. *(Approvazioni)*.

Tali principî direttivi sono stati accettati dal Consiglio della Società delle Nazioni nella sua risoluzione del 4 settembre, ed hanno poi ricevuto la loro prima concreta applicazione nello scorso gennaio, per il caso particolare della cessazione del mandato irakiano.

Infatti lo stato morale e politico dell'Irak, il grado di capacità raggiunto dalla sua organizzazione amministrativa, sono stati verificati da una esperienza decennale.

D'altra parte, gli impegni assunti dall'Irak col trattato anglo-irakiano del 30 giugno 1930, malgrado che taluni di essi raggiungano l'estremo limite compatibile con lo statuto di uno Stato indipendente, non sono stati considerati tali da intaccare formalmente l'indipendenza del nuovo Stato.

In tali condizioni, l'Italia è stata ben lieta di aggiungere il suo voto a quello degli altri

Stati per dichiarare in massima la cessazione del mandato sull'Irak.

Io ritengo che la Camera si unirà a me nell'inviare le espressioni della sua simpatia e formulare i suoi augurî al giovane Stato, che sta per entrare nell'agone internazionale, al Re Faisal che gli italiani già personalmente conoscono per la visita che ebbe a fare in Italia nell'estate scorsa, ed alla Nazione irakiana. *(Applausi)*.

Io ho fiducia che i cordiali rapporti di amicizia che l'Italia già mantiene con il Governo di Bagdad — ed a questo riguardo sono lieto di annunciare alla Camera l'elevazione del Regio Consolato in Bagdad a Regia Legazione, ed il già effettuato invio in quella sede di un Regio incaricato d'affari — troveranno con la cessazione del mandato occasione di nuovi proficui sviluppi, e costituiranno la base per un incremento dei rispettivi interessi economici e commerciali.

E' di questi giorni la notizia di una concessione petrolifera di considerevole portata, data dal Governo di Bagdad alla Società British Oil Development, nella quale — come è noto — la nostra AGIP ha una notevole compartecipazione.

E mi auguro altresì che la collaborazione economica italo-irakiana influisca favorevolmente per una migliore conoscenza dell'Italia in tutti i Paesi arabi, che gravitano sul Mediterraneo Orientale.

Nessun interesse contrastante esiste tra l'Italia ed i Paesi arabi del Mediterraneo Orientale. Al contrario, l'Italia ha sempre seguito con simpatia lo sviluppo ognora crescente di queste giovani nazionalità, ed è stata la prima a rendersi conto della forza storica che spinge ineluttabilmente gli Stati arabi della sponda orientale del Mediterraneo, non ancora indipendenti, alla conquista della loro piena ed effettiva sovranità.

Noi siamo certi che, una volta raggiunta questa storica realtà, i nostri traffici già fiorenti riceveranno maggiore incremento e che le migliori condizioni per una sempre progressiva collaborazione economica, politica e culturale potranno, nell'interesse comune, più agevolmente verificarsi. *(Approvazioni)*.

Ed ora vengo al discorso dell'onorevole Baragiola, il quale ha riportato all'attenzione della Camera una questione che si può dire abbia formato parte integrante della vita politica italiana fin dagli albori dell'unità del Regno, risvegliando nei nostri animi echi, non certo spenti, di gloriose imprese compiute da italiani ed anche di delusioni sofferte.

L'onorevole Baragiola nei suoi viaggi attraverso il continente africano ha potuto rendersi personalmente conto tanto delle vaste possibilità che esso offre al lavoro umano, quanto del rapido sviluppo impressovi ogni giorno dalle grandi opere della civiltà.

E giustamene egli, che in questo campo è uno studioso appassionato ed un realizzatore, richiama il Governo a considerare questo complesso di importantissimi problemi coloniali, alla cui soluzione l'Italia non partecipa che in assai piccola misura. Ma è proprio necessario che io gli dichiari che questi problemi non sfuggono nè possono sfuggire al Governo Fascista, il quale rivendica l'onore di avere rivalorizzato, non solo gli elementi ideali della vita italiana, ma di avere fin dal primo momento richiamato l'attenzione del mondo sulla paradossale situazione di questa nostra Italia, così ricca di uomini e di energie, così povera di mezzi per impiegare e gli uni e le altre sul proprio territorio, così gloriosa purtroppo di opere compiute dai suoi figli a beneficio altrui, tanto da poter loro ripetere il virgiliano « sic vos, non vobis? ». *(Vive approvazioni)*.

Il nostro Paese è fra i grandi Paesi continentali quello che ha, proporzionalmente, la maggiore somma di interessi e traffici al di là del Mediterraneo, al di là degli Oceani e le minori possibilità di protezione, di sfruttamento, di collegamento con questi suoi interessi. Il Governo Fascista sa, perchè attentamente vigila e segue la rapida trasformazione dell'Africa, come sarebbe necessario che l'Italia prendesse una parte più attiva a questa grande opera, la quale sarà compiuta molto prima che non si possa credere e che porterà a diretto contatto con la nostra vecchia Europa un continente di questa assai più vasto, assai più fresco di forze, assai più riboccante di vitalità, tanto da influire potentemente sui problemi economici e politici internazionali e farli cambiare profondamente di aspetto e di importanza.

Le giovani generazioni italiane stanno portando tutto il loro interesse a questa vita nuova che si va destando in Africa e le nostre industrie, i nostri traffici, la nostra bandiera mercantile si rivolgono con sempre maggiore intensità e maggiore spirito di iniziativa ai vastissimi campi che si vanno via via aprendo all'attività umana in quel continente, che oramai non può più chiamarsi come un tempo, il continente nero. Nessuna occasione è da noi tralasciata per aiutare nei limiti delle possibilità gli impulsi volenterosi e spronarli sulle nuove vie. L'esempio delle nostre colonie di diretto dominio, i cui progressi universal-

mente riconosciuti sono un vanto del Regime, basta a provare le qualità del nostro popolo, seppur non si voglia ricorrere, come ho detto inanzi, ai ricordi gloriosi — e pur così poco noti — del contributo dato dagli italiani alla civiltà in Africa: pionieri, scienziati, esplorator, missionari, tecnici, semplici e forti operai.

Se di tutto ciò gli ex-alleati non tennero abbastanza conto quando si trattò, all'indomani della guerra, di dare all'Italia, nella distribuzione dei mandati, una giusta parte dei compiti che si vollero assegnare alle grandi Potenze coloniali nel continente africano, se ancor vivo è in noi il sentimento del danno patito moralmente e materialmente, tanto più oggi dobbiamo lavorare a far comprendere, non soltanto i bisogni insopprimibili del nostro Paese, ma le reali e benefiche forze che esso può portare anche nel campo coloniale nell'interesse generale della civiltà. *(Vivissimi generali applausi).*

Occorre che l'alta parola di pace e di giustizia che l'Italia Fascista porta nel mondo ancora così duramente travagliato, sia compresa e seguita anche per noi, giacchè anche il popolo italiano ha bisogno di sentirne gli effetti. *(Vive approvazioni).*

Noi non potremmo ammettere che verificandosi gradualmente il riconoscimento di nuove situazioni e di nuove necessità politiche ed economiche fosse trascurato il riconoscimento del fattore coloniale italiano.

Ciò non costituirebbe del resto se non una equa revisione di errate valutazioni (*Vivi applausi*), una necessità imposta dallo stesso interesse generale, di vedere cioè incanalate, impiegate utilmente le forze esuberanti di un popolo ben meritevole di una maggiore prosperità, che esso intende del resto guadagnarsi con la sua intelligenza e col suo tenace, duro lavoro. *(Vivissimi applausi).*

Se il giure moderno ha riconosciuto questo diritto agli individui, dovrà pure un giorno riconoscerlo ai popoli. *(Vive approvazioni).* L'Italia invoca la giustizia internazionale per tutti, ma non può assolutamente fare il sacrificio di escludere, da questa giustizia, se stessa. Essa intende assicurare ai suoi figli le possibilità di un domani migliore. *(Vivi applausi).*

Camerati,

Non ho, per oggi, altro da dirvi. Ho sempre pensato che l'onesta franchezza con la quale uno Stato definisce le sue posizioni e le sue responsabilità è anche essa un contributo alla ricostruzione del mondo. L'ho detto a Ginevra e lo ripeto qui. L'intelligenza dei popoli si disperde e si stanca nei labirinti delle formule tortuose. Vi è nello slancio generoso delle masse verso l'azione una visione intuitiva delle soluzioni, che sfugge spesso e si oscura nei calcoli della politica sottile. *(Vive approvazioni).* Queste soluzioni presto o tardi dovranno essere raggiunte, perchè sono dettate dalle leggi elementari della convivenza umana.

Lo crediamo fermamente. La nostra strada è la giusta strada. Su di essa noi procediamo, senza voltarci indietro. *(Vivissimi, generali, prolungati, reiterati applausi — Grida di:* Viva il Duce! *— Il Presidente e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi prolungati applausi cui si associano le tribune — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore).*

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero – Personale di ruolo – Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*), lire 1,170,000.

Capitolo 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*), lire 2,150,000.

Capitolo 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862), lire 630,000.

Capitolo 4. Acquisto di decorazioni, lire 80 mila.

Capitolo 5. Tipografia riservata, lire 400 mila.

Capitolo 6. Ministero – Biblioteca ed abbonamento a giornali, lire 45,000.

Capitolo 7. Manutenzione ordinaria e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti, nel Regno, lire 450,000.

Capitolo 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero. Contributo e spese varie per il funzionamento di stazioni radio telegrafiche, lire 4,700,000.

Capitolo 9. Spese segrete, lire 1,200,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e raclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 11. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale, lire 292,000.

Capitolo 12. Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico, lire 88,000.

Capitolo 13. Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 14. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 15. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 16. Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno, lire 90,000.

Capitolo 17. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 53,000.

Capitolo 18. Espansione dell'italianità all'estero – Propaganda educativa – Servizio anagrafico, lire 300,000.

Capitolo 19. Indennità di ogni specie, di carica, di missione e di comando, lire 265,100.

Capitolo 20. Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici – Lavori di spoglio e di schedario – Automezzi per i servizi tecnici lire 800,000.

Capitolo 21. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione degli affari esteri (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 100,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 22. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 3,200,000.

Capitolo 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Spese di Rappresentanza all'estero. — Capitolo 24. Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei comissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri, lire 29,000,000

Capitoli 25. Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare, lire 850,000.

Capitolo 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici, e rimborso delle spese di cui all'articolo 13 della legge consolare, lire 53 milioni 400,000.

Capitolo 27. Indennitàdi trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di troslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici, lire 2,250,000.

Capitolo 28. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero, lire 2,000,000.

Capitolo 29. Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale, lire 1,700,000.

Capitolo 30. Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione del l'Italia all'Unione oceanografica internazionale, lire 200,000.

Capitolo 31. Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante, lire 840,000.

Capitolo 32. Fitto delle sedi diplomatiche e dei locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate, lire 2,500,000.

Capitolo 33. Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero, lire 2,700,000.

Spese diverse. — Capitolo 34. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero, lire 7,000,000.

Capitolo 35. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero, lire 7,000,000.

Capitolo 36. Spese eventuali all'estero, lire 3,000,000.

Capitolo 37. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria, lire 520,000.

Capitolo 38. Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero, lire 12,000,000.

Capitolo 39. Sussidi vari – Rimpatri a nazionali indigenti – Spese d'ospedale e funebri, lire 2,925,000.

Capitolo 40. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione, lire 670,000.

Capitolo 41. Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo, lire 3,000,000.

Capitolo 42. Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione

del diritto privato (Regio decreto 2 giugno 1926, n. 2220), lire 1,000,000.

Spese per le scuole italiane all'estero. — Capitolo 43. Competenze al parsonale delle scuole all'estero, lire 18,800,000.

Capitolo 44. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, numero 42), ,lire 700,000.

Capitolo 45. Scuole sussidiate, 7,200,000 lire.

Capitolo 46. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione, lire 2,650,000.

Capitolo 47. Spese generali per le scuole italiane all'estero, lire 1,700,000.

Capitolo 48. Sussidi al personale delle scuole all'estero, lire 20,000.

Capitolo 49. Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale, lire 250,000.

Capitolo 50. Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico, lire 600,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali, di rappresentanza e diverse.* — Capitolo 51. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei successivi Regi decreti, lire 240,000.

Capitolo 52. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, lire 78,000.

Capitolo 53. Retribuzione al personale straordinario, avventizio e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, lire 950,000.

Capitolo 54. Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (articolo 21, lettera *f*) del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2046, e Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395), lire 1,100,000.

Capitolo 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od asimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853), lire 53,500.

Capitolo 56. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni, lire 575,000.

Capitolo 57. Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba – Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse, lire 575,000.

Capitolo 58. Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (8ª delle 10 rate), lire 5,000,000.

Capitolo 59. Sovvenzioni a studenti che si recano in Italia a scopo di studio, lire 500,000.

Capitolo 60. Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni Italiane in Cina. (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528 – Ultima delle dieci annualità) (*Spesa ripartita*), lire 1,000,000.

Capitolo 61. Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali, lire 6,000,000.

Capitolo 62. Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri, lire 1,500,000.

Capitolo 63. Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione, lire 35,000.

Capitolo 64. Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, lire 100,000.

Capitolo 65. Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria – Riunioni internazionali per l'emigrazione – Incarichi e missioni confidenziali, lire 400,000.

Capitolo 66. Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie pel pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (articolo 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148), *per memoria.*

Capitolo 67. Contributo dello Stato all'Università di Camerino, lire 500,000.

Capitolo 68. Contributo per le spese di funzionamento della scuola superiore di malariologia in Roma istituita col Regio decreto 8 maggio 1927, n. 773 (Regio decreto 4 settembre 1927, n. 2119), lire 500,000.

Capitolo 69. Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (Regio decreto 6 settembre 1928, n. 2025), lire 600,000.

Capitolo 70. Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria, lire, 80,000.

Capitolo 71. Contributo dello Stato a favore dell'Associazione per la protezione dei Missionari italiani – (Ultima delle quattro rate) – (Spesa ripartita) – Articolo 4 lettera *h*) del Regio decreto 28 settembre 1929, n. 1751, lire 3,500,000.

Spese per le scuole italiane all'estero. — Capitolo 72. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 980,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Accensioni di crediti.* — Capitolo 73. Prestito da concedersi al Governo albanese con le modalità e per gli scopi di cui al Regio decreto 29 luglio 1931, n. 1068 – (seconda rata), lire 37,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 12,968,100.

Debito vitalizio, lire 3,210,000.

Spese di rappresentanza all'estero, lire 95,440,000.

Spese diverse, lire 37,115,000.

Spese per le scuole italiane all'estero, lire 31,920,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 180,653,100.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, di rappresentanza e diverse, lire 23,286,500

Spese per le scuole italiane all'estero, lire 980,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 24,266,500.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Accensione di crediti, lire 37,000,000.

Totale della parte straordinaria, lire 61,266,500.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 241,919,600.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.*— Categoria I. – Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 204,919,600.

Categoria II. – Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 37,000,000.

Totale lire 241,919,600.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Procediamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Ne do lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. (V. *Stampato* numero 1142-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gianturco. Ne ha facoltà.

GIANTURCO. Onorevoli camerati, il relatore di questo disegno di legge, onorevole Perna, riferendosi all'articolo 60 proposto dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, rilevava come la Giunta del bilancio avesse ritenuto opportuno proporne la integrazione onde precisare le finalità dell'Istituto Orientale di Napoli con speciale riguardo alla preparazione degli alunni ed alla cultura coloniale.

Però, nel formulare l'emendamento, limitava la cultura coloniale semplicemente alla preparazione dei funzionari civili e militari che debbono e vogliono esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie di diretto dominio o all'estero.

È stato ripetutamente affermato in varie occasioni che l'Istituto Orientale di Napoli che ha luminose tradizioni, ed è il più antico che esista in Europa, dovesse avere, non un fine semplice di insegnamento di lingue, ma addirittura un fine squisitamente culturale, e cioè di preparazione di tutti coloro i quali vogliono comunque dedicarsi alla attività coloniale.

Questa necessità fu maggiormente segnalata allorchè venne decisa la creazione della sezione coloniale dell'Istituto, sezione che venne, in un secondo momento, soppressa.

Era il momento in cui si ricominciavano ad aprire gli occhi, mentre un po' dappertutto, all'estero, si lavorava per poter creare una attrezzatura speciale per la cultura coloniale.

Fu allora che quell'Istituto ebbe un periodo davvero aureo. Le aule furono affollate dai migliori elementi, una calda passione per le colonie infiammò tutti i cuori, mentre oltre mille ufficiali all'anno chiedevano di poterne frequentare i corsi. Il Ministero ne sceglieva 150 tra i migliori. Era davvero ragione di profonda soddisfazione vedere le aule affollatissime ed una nobile gara accendersi in tutti per lo studio dei problemi coloniali.

L'Istituto Orientale di Napoli, il primo, come ho detto, che venisse creato in Europa, restava però solo in Italia; la Francia, dal canto suo, pensava di creare, accanto alla scuola coloniale di Parigi, sezioni coloniali in tutte le sedi di Istituti nei capoluoghi di provincia; da parte sua il Belgio, nonostante avesse già quattro scuole coloniali, di grande importanza, pensava di sviluppare la scuola di Anversa, per metterla in piena concorrenza con la scuola di Amburgo, che veniva quanto mai coltivata dalla Germania, pur rimasta senza colonie, e che, sino ad oggi, è in condizione di poter rilasciare il diploma di cultura coloniale a varie migliaia di alunni ogni anno. D'altra parte il Portogallo rinvigoriva la scuola di Lisbona, e la stessa Russia sovietica decideva di sviluppare la sua vecchia scuola Lazareff a Mosca. Accanto a questi Stati, il Giappone – tanto per citare gli Stati più importanti – non contento della sua vecchia scuola Too-Do-Bum-Kwai, pensava di creare un grande vivaio di agenti per l'America e per la Cina con la scuola Gokkumin Gakku.

Ora lo sviluppo dell'Istituto Orientale di Napoli, che non può nè deve restare una scuola ove si insegnano delle lingue che nessuno parlerà forse mai, è una necessità imperiosa se non vogliamo restare assai indietro alle altre Nazioni. L'espansione dell'Italia nel mondo non si fa certo con l'inviare in giro la mano d'opera soltanto. Occorre affermarsi anche attraverso l'opera intelligente degli uomini di cultura, destinati a diventare dei veri e proprî centri di italianità nei paesi stranieri.

Questo sviluppo del nostro Istituto è tanto più necessario quando si pensi che noi abbiamo ormai in Italia una vera e propria super-produzione di intellettuali. Con una rapida occhiata alle nostre statistiche si vede che il numero di coloro che hanno la laurea, alla fine di ogni anno scolastico, è quanto mai dolorosamente imponente.

Infatti, il numero dei laureati in questi ultimi tre anni passa da 7913 nel 1926-27, a 8291 nel 1927-28, a 8813 nel 1928-29, a 8702 nel 1929-30, con un crescendo davvero impressionante.

Un momento come questo, in cui si assiste alla creazione di piccoli Stati, al riconoscimento e alla indipendenza di tanti altri Stati prima sottoposti a protezione, i quali non avevano una diretta responsabilità e una diretta amministrazione, non può lasciare indifferente la Camera italiana.

La forte super-produzione di laureati potrà essere benissimo avviata verso centri di lavoro o di produzione, ove potrà trovare possibilità di concrete affermazioni e di sviluppo. L'ingegnere italiano che lavorerà, specie negli Stati di nuove formazioni, potrà dare incremento a richieste di prodotti nazionali; il veterinario, il medico, l'agronomo, il chimico, affermandosi in altri paesi (specie se si tratta di giovani Nazioni), potranno dare non indifferente sviluppo alla produzione nazionale. Accanto a questo, si aggiunga l'immenso peso morale che può avere un nostro connazionale in un paese straniero. Tante volte, grandi avvenimenti politici sono stati decisi per l'intervento del medico curante di qualche uomo di Stato.

È evidente perciò il grande interesse del nostro paese ad avere una rigogliosa scuola coloniale. Infatti, per esempio, abbiamo costantemente ogni anno un gruppo di giovani che, uscendo dalla scuola di Amburgo laureati in veterinaria, passano nell'America latina. I medici ricevono corsi speciali di cultura coloniale a Bruxelles e molti di essi vanno nel Congo belga o francese, dove esiste un organico di 316 medici.

Tanto per fare un esempio, nel Perù gli ufficiali francesi, attraverso la consulenza tecnica, hanno la possibilità di collocare ogni anno le armi francesi in quella Nazione; come gli ufficiali tedeschi, prima della guerra, avevano nel Cile la possibilità di dare sfogo a molta produzione commerciale della propria Nazione.

Un esempio veramente notevole ci viene dato oggi dal colonnello Gerini, il quale nel Siam ha organizzato l'esercito di quella Nazione e si rivolge continuamente a noi per tutto quello che è necessario per la attrezzatura militare.

Anche in Bolivia, l'opera italiana sarebbe quanto mai efficace; anzi è richiesta, perchè si tratta di latini e di cattolici. Si tenga presente che in una discussione alla Camera Boliviana, uno dei più eminenti statisti ebbe

a dire che la Bolivia allora sarà grande, quando gli italiani avranno fatto per essa quello che hanno fatto per l'Argentina.

È per questo che ho ritenuto necessario, nell'interesse della nostra Nazione e della luminosa tradizione della cultura italiana, di intervenire e richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 60 della legge che viene oggi in discussione. È per questo che un Istituto Orientale ridotto ad una modesta e tisica scuola di lingue non avrebbe ragione di essere mentre urgono alle nostre porte tante necessità.

L'espansione di un grande Paese nel mondo si fa prima che con le armi, con la silenziosa, tenace, feconda penetrazione. Ciò non sarà possibile fino a quando noi non conosceremo dove più efficace può essere la nostra opera, più produttivo il nostro lavoro.

Perciò ho voluto proporre un emendamento (che sono certo l'onorevole Ministro dell'educazione vorrà accettare) che riguarda appunto le finalità dell'Istituto Orientale.

Così l'Istituto Orientale di Napoli, che ha attraversato un triste periodo, la cui parentesi è stata chiusa solo dalla volontà del Capo del Governo, diverrà, senza dubbio, un faro di cultura italiana che indicherà a tutti con quanta serietà di intenti l'Italia, per il bene dei suoi figli, marci sulle vie del mondo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore ed al Governo.

PERNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA, *relatore*. Onorevoli camerati, mi rimetto a quanto ho scritto nella relazione, ma mi preme fare qualche breve osservazione per rispondere innanzi tutto all'onorevole Gianturco, il quale vorrebbe assegnare, come principale scopo, all'Istituto Orientale di Napoli, la cultura coloniale.

Se ciò dovesse avvenire, verremmo a modificare la volontà dei fondatori dell'Opera, i quali dettero all'Istituto di Napoli il titolo di « Orientale », appunto perchè avesse precipuamente, se non esclusivamente, come scopo l'insegnamento delle lingue orientali.

Non solo, ma verremmo a costituire una specie di doppione delle sezioni coloniali degli Istituti di scienze economiche e commerciali, le quali, come voi ben sapete, si occupano esclusivamente di cultura coloniale.

Ma, pur non volendo dare, per questi motivi, una posizione predominante alla cultura coloniale nell'Istituto Orientale di Napoli, la Giunta del bilancio, unanimemente, ha voluto darle, nell'Istituto medesimo, un posto notevole; e le modificazioni che ha introdotto nel disegno di legge indicano veramente come la cultura coloniale si impartisca ed esista, ma non vada a discapito, occupando il primo posto, di quelle che sono le direttive precipue, fondamentali, dalla sua costituzione: l'insegnamento delle lingue orientali.

Devo anche mettere in rilievo alcuni fatti di un certo interesse. Questo decreto-legge, oggi proposto alla Camera per la sua conversione in legge, è un notevole passo avanti nell'ordinamento dell'istruzione superiore, in quanto coordina tutti gli Istituti superiori. mettendoli su uno stesso piano dal punto di vista didattico e amministrativo.

Richiamo particolarmente la vostra attenzione su una deliberazione che la Giunta del bilancio ha creduto di dover adottare per l'articolo 36 del decreto-legge, proponendone la soppressione. La Giunta del bilancio unanimemente è venuta a questa determinazione, non solo perchè gli esperti che ne fanno parte, quali l'onorevole Tassinari e l'onorevole Peglion, l'hanno sostenuta, ma perchè, anche, hanno portato come ragione fondamentale, la quale ha avuto notevole peso sull'animo dei membri della Giunta, che i Consigli accademici di tutti gli Istituti superiori agrari, a unanimità, hanno espresso il parere che agli Istituti superiori agrari, che sono Istituti di alta cultura scientifica, si possa accedere esclusivamente, come avviene per tutti gli Istituti superiori universitari, con la licenza del liceo classico o scientifico.

In altri termini, ha voluto precludere l'ingresso all'Istituto superiore agrario...

MUSSOLINI, *Primo Ministro, Capo del Governo*... a quelli che hanno il torto di studiare per quattro anni le discipline agrarie!

Così si puniscono, dopo avere studiato per quattro anni, coloro che hanno avuto l'ingenuità di studiare discipline agrarie!

PERNA, *relatore*. ....ha voluto precludere l'accesso agli Istituti superiori agrari a quelli che provengono dagli Istituti medî agrari.

Le ragioni non sono semplicemente da dedursi dall'esame comparativo fra la mentalità che gli studenti si formano all'Istituto tecnico agrario e quella che si formano nel liceo scientifico classico. È certo che durante gli studî del liceo scientifico, e specialmente classico, si viene a costituire una particolare forma mentale, una speciale attitudine e uno speciale metodo, che meglio preparano i giovani agli studî scientifici superiori.

MARESCALCHI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma non agrari!

PERNA, *relatore*. Mi permetta, Eccellenza, di esprimere il pensiero della Giunta del bilancio: una debita preparazione di metodi e di sistemi mentali negli Istituti agrari, e potrà sembrare un paradosso, non si può ottenere, anche secondo la concezione della riforma del 1923, che dà alla coltura classica una notevole importanza, con lo studio in queste scuole medie di secondo grado, dove, io arriverei a dire, esprimendo il parere di qualche esperto, si può finanche avere un effetto di deviazione mentale da quella che è la preparazione agli studî altamente scientifici.

A parte queste considerazioni, che sono un po' anche ideologiche, e sulle quali i pareri possono, giustamente, essere controversi, c'è da fare una considerazione, che gli esperti della Giunta del bilancio hanno portato alla discussione, cioè a dire che gli Istituti superiori di agricoltura hanno un numero notevole di inscritti, e che quindi bisognerebbe impedirne l'ingresso a quelli che hanno un titolo inferiore alla licenza del liceo classico o scientifico. Così facendo, si verrebbe anche a diminuire il numero dei dottori in agraria disoccupati.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Allora anche per i medici e per gli avvocati!

PERNA, *relatore*. Perfettamente.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Non posso accettare questo concetto.

PERNA, *relatore*. C'è anche qualche altra considerazione, sulla quale mi devo fermare per dovere, e cioè che agli Istituti superiori agrari, dopo il 1923, con la legge Serpieri del 1924, si poteva esclusivamente accedere, come agli Istituti di medicina veterinaria, solamente con la licenza del liceo scientifico e classico.

BRUNI. Difatti le scuole veterinarie sono vuote!

PERNA, *relatore*. Erano vuote anche prima del 1924, quando cioè vi si poteva accedere esclusivamente col passaggio dalla seconda alla terza liceale. La ragione non è questa.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ne va di mezzo la salute degli animali! (*Si ride*).

PERNA, *relatore*. Sono queste le ragioni che hanno indotto la Giunta generale del bilancio a proporre la soppressione dell'articolo 36. Pur rimettendomi per le altre questioni, cui il decreto in esame si riferisce, a quello che ho scritto nella relazione, devo far notare come questo decreto-legge rappresenti un notevole vantaggio per alcune categorie di studiosi, specialmente per gli assistenti universitari, ai quali la legge è venuta provvidamente incontro. La posizione degli aiuti e degli assistenti, presa più volte in considerazione in quest'Aula e nella Camera alta, finalmente trova una giusta sistemazione. La loro carriera, infatti, è notevolmente migliorata. Essi possono trovare sbocco ad altri impieghi: nelle scuole medie ed in ruoli d'altro genere, da stabilirsi per regolamento. Potranno anche migliorare la loro posizione economica.

Sono particolarmente da mettere in rilievo le Opere universitarie, le quali assumono personalità giuridica per assolvere meglio il loro còmpito di coordinare tutti gli sforzi per assistere, sia dal punto di vista fisico, che morale e scolastico, tutta la gioventù studiosa, fiancheggiate dalle meravigliose organizzazioni giovanili fasciste, onde il Regime, sotto la guida possente e la volontà formidabile del Duce, vuole dare i migliori aiuti per il miglioramento della razza. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Semplicemente due osservazioni. Riguardo all'Istituto Orientale di Napoli naturalmente il Governo ha l'intenzione di fare tutto quanto è possibile per il suo sviluppo, e perchè abbia una missione più rispondente alla sua ragion d'essere e ai fini che si propone di raggiungere. Però naturalmente sono d'accordo con la Giunta che non si può venire ad alterare completamente quello che è il carattere dell'Istituto Orientale di Napoli. Perciò non potrei accettare un emendamento che capolvogesse addirittura la funzione dell'Istituto Orientale e portasse le discipline coloniali come elemento fondamentale, mettendo in secondo ordine lo studio delle lingue orientali, anche perchè verremmo a tradire lo stesso concetto su cui si fonda l'Istituto Orientale di Napoli.

Perciò credo che l'onorevole Gianturco vorrà accettare questa formula, dicendo che la finalità dell'Istituto è nello studio delle lingue orientali e delle discipline coloniali, mettendo però in primo luogo le lingue orientali e poi la cultura nelle discipline coloniali.

Riguardo all'articolo 36, è inutile ormai che io dica che il Governo non accetta la proposta della Giunta, e questo per ragioni molto serie. Io non posso essere sospetto di non

amare la cultura classica e di non credere al valore formativo della cultura classica; e il Duce è meno sospetto di me.

Per altro io credo che se noi accettassimo la soppressione di questo articolo, chiunque potrebbe dire a me: Sentite, ottimo metodo di formazione è lo studiare il latino, il greco e la filosofia, però sarà sempre un paradosso che quelli che studiano tali materie per otto anni possano andare a studiare l'agraria; e invece quelli che, dopo aver studiato per quattro anni cultura generale, studiano per altri quattro anni materie scientifiche che hanno al centro l'agraria, proprio questi non possano andare all'Università a studiare agraria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La discussione è esaurita. Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore, *con le seguenti modificazioni:*

Onorevole Ministro, proporrei che per chiarezza leggessimo nel testo governativo gli articoli del decreto di cui si propone la modificazione, omettendo la lettura degli altri.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora il primo articolo modificato è l'articolo 3.

Nel testo del decreto esso era così formulato:

« L'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agl'Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme per il personale posto a carico del suo bilancio e quelle relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto.

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori delle Facoltà, Scuole e Istituti interessati.

« Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

« Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, salvo per quanto concerne il personale aiuto o assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dall'attuazione del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

« Rimangono in vigore per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale che vi è contemplato ».

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Proporrei all'articolo 3 due modificazioni. Al primo capoverso si sostituisce il seguente:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto, e quelle per il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni di legge concernenti i professori e gli assistenti ».

Vale a dire si fa un'aggiunta in fine.

All'ultimo comma si sostituisce il seguente:

« Rimangono in vigore per gli Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'articolo 41 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618 e del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale ivi contemplato ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, Ella sa che all'articolo 3 la Commissione propone che anche il secondo comma sia modificato. Ella accetta l'emendamento della Commissione?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sì.

PRESIDENTE. Per il secondo comma dell'articolo 3 la Commissione propone il seguente emendamento, che l'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare:

Il secondo comma dell'articolo 3 *è sostituito dal seguente:*

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei

professori delle Facoltà Scuole e Istituti interessati, nonchè, ove esista, il Senato accademico ».

Onorevole relatore, ella ha udito anche le modificazioni proposte dal Ministro. Le accetta ?

PERNA, *relatore*. Le accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3, il quale nella nuova formula concordata fra Governo e Commissione risulta del seguente tenore:

« L'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agl'Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto e quelle per il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni di legge concernenti i professori e gli assistenti.

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori delle Facoltà, Scuole e Istituti interessati, nonchè, ove esista, il Senato accademico.

« Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

« Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, salvo per quanto concerne il personale aiuto o assistente, non potrà essere superiore a quello risultante dall'attuazione del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

« Rimangono in vigore per gli Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'articolo 41 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale ivi contemplato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

Nel decreto era così formulato:

« Il Ministro per l'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

« Gli istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario ».

A questo articolo è proposto dalla Commissione il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

« Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene ».

L'onorevole Ministro l'accetta ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7, il quale nel testo emendato secondo la proposta della Commissione, accettata dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

« Il Ministro per l'educazione nazionale può consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.

« Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.

« Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario ».

(*È approvato*).

L'articolo 10 del decreto era così formulato:

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, può essere disposta l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Università.

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, può essere altresì disposta la soppressione di facoltà, scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di facoltà o scuole appartenenti alla stessa Università.

« I decreti relativi saranno emanati udito il Consiglio superiore della educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione ».

A questo articolo è proposto dalla Commissione il seguente emendamento:

L'ultimo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« I decreti relativi saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore della

educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione ».

Onorevole Ministro, ella l'accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 11 del decreto era così formulato:

« Le scuole superiori di architettura istituite a Venezia con Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2358, a Torino con Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1578, a Firenze con Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1084, e a Napoli con Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1085, passano a far parte, a tutti gli effetti, degl'Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

« Al loro mantenimento si provvede con convenzione fra lo Stato, altri enti e privati.

« La disposizione, di cui al comma secondo dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, cessa di avere effetto per le Scuole superiori di architettura.

« Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti le Scuole superiori di architettura, alla sezione prima vengono aggregati i membri della quinta ».

A questo articolo sono proposte dalla Commissione le seguenti modificazioni:

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 è aggiunto il comma seguente:

« Presso le Scuole d'ingegneria che rilascino diplomi di laurea di architetto può essere costituita una Scuola di architettura su parere conforme del Consiglio superiore della educazione nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti Cattedre di architettura e Scuole superiori di architettura, alla Sezione prima vengono aggregati i membri della quinta ».

Onorevole Ministro, ella le accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Le accetto.

PRESIDENTE. Vi è inoltre un emendamento presentato in questa stessa seduta dall'onorevole Ministro, affinchè nell'ultimo comma alle parole « alla Sezione prima vengono aggregati i membri della quinta », siano sostituite le altre: « alla Sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta ».

Onorevole relatore, ella è d'accordo?

PERNA, *relatore*. Completamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro propone anche che nel comma aggiunto dopo il secondo comma dell'articolo 11, invece di dire, come ha proposto la Commissione « Presso le Scuole d'ingegneria » sia detto: « Negli Istituti superiori di ingegneria ». Onorevole relatore, ella è d'accordo?

PERNA, *relatore*. Perfettamente; è più proprio.

PRESIDENTE. Propone, inoltre, sempre nello stesso comma, che invece di dire « una Scuola di architettura », si dica « una Facoltà di architettura ». Onorevole relatore, ella accetta?

PERNA, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora diamo lettura dell'articolo 11 nel testo così concordato:

« Le scuole superiori di architettura istituite a Venezia con Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2358, a Torino con Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1578, a Firenze con Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1084, e a Napoli con Regio decreto 26 giugno 1930, n. 1085, passano a far parte, a tutti gli effetti degli Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Al loro mantenimento si provvede con Convenzione fra lo Stato, altri Enti e privati.

« La disposizione, di cui al comma secondo dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, cessa di avere effetto per le Scuole superiori di architettura.

Negli Istituti superiori d'ingegneria che rilascino diplomi di laurea di architetto può essere costituita una Facoltà di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

« Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti Cattedre di architettura e Scuole superiori di architettura, alla Sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 13 del decreto era così formulato:

« Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di

lettere e filosofia della Regia Università di Roma, sono ridotti da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studi di paletnologia, di archeologia e di storia dell'arte ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2359. Tali insegnamenti sono: archeologia e storia dell'arte antica; epigrafia e antichità romane; etruscologia e archeologia italica; paletnologia; topografia dell'Italia antica; storia dell'arte medioevale; storia dell'arte del rinascimento e moderna ».

La Commissione propone di sostituire questo articolo col seguente:

ART. 13.

« Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma, sono ridotti da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studî di paletnologia, di archeologia e di storia dell'arte ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2359 ».

Onorevole Ministro, ella lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 13 nel nuovo testo proposto dalla Commissione, ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 14 del decreto era così formulato:

« I concorsi proposti dalle Facoltà, Scuole e Istituti interessati nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo possono essere banditi sino a non oltre il successivo mese di marzo.

La presente disposizione si applica anche per i concorsi proposti nel periodo dal 16 ottobre 1929 al 15 ottobre 1930 ».

L'onorevole Ministro propone una modificazione, e precisamente che nel primo comma si sostituisca alla parola « marzo » la parola « aprile ». Ella, onorevole camerata relatore, non ha difficoltà ad acconsentire?

PERNA, *relatore*. Nessuna difficoltà ad accettare la modificazione proposta, anche perchè in fatto questo si verifica.

PRESIDENTE. L'articolo 14 resta dunque così formulato:

ART. 14.

I concorsi proposti dalle Facoltà, Scuole e Istituti interessati nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo possono essere banditi sino a non oltre il successivo mese di aprile.

La presente disposizione si applica per i concorsi proposti nel periodo dal 16 ottobre 1929 al 15 ottobre 1930.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 26 del decreto era così formulato:

« Le disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti di istruzione superiore, di cui all'articolo 1° del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono estese agli aiuti ed assistenti degli altri Istituti d'istruzione superiore.

« Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di Cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, e previa richiesta del professore interessato. Non sono dovute, in tal caso, indennità di trasferimento.

« Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione sarà deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

« Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in base alle vigenti disposizioni, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medî d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni; tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medî d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medî dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

« Gli aiuti e assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età ».

La Commissione propone i seguenti emendamenti:

Il secondo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di Cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute in tal caso indennità di trasferimento ».

Il quarto comma dello stesso articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medî d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medî d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medî dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e può essere consentito anche per coloro che furono assunti in servizio senza concorso, purchè essi siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento negli Istituti medesimi. L'assunzione nel ruolo dei professori degl'Istituti medî d'istruzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Comitato esecutivo della Sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti alle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti ».

L'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare questi emendamenti.

L'articolo risulterebbe, dunque, così emendato:

ART. 26.

Le disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti di istruzione superiore, di cui all'articolo 1 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono estese agli aiuti e assistenti degli altri Istituti d'istruzione superiore.

Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di Cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute in tal caso indennità di trasferimento.

Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione sarà deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medî d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medî d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medî dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e può essere consentito anche per coloro che furono assunti in servizio senza concorso, purchè essi siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento negli Istituti medesimi. L'assunzione nel ruolo dei professori degl'Istituti medî d'istruzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Comitato esecutivo della Sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti alle Cattedre cui gl'interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti.

Gli aiuti e assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 30 del decreto era così formulato:

« Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, il contri-

buto corrisposto dallo Stato ai Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà aumentato, tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle competenze fisse e continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno in servizio presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931 ».

La Commissione ha proposto che l'articolo 30 sia sostituito dal seguente:

ART. 30.

Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà aumentato, tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle competenze fisse e continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno in servizio presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931 e tenuto conto, inoltre, della spesa per i posti vacanti calcolata in base allo stipendio e supplemento di servizio attivo iniziali per i posti di assistente, tecnico e subalterno.

L'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare l'art. 30 nel nuovo testo della Commissione. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 35 del decreto era così formulato:

« Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica o scientifica possono essere inscritti quali studenti presso le Regie scuole di architettura, indipendentemente dall'esame di ammissione previsto dall'articolo 65, ultimo comma, del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 ».

A quest'articolo la Commissione propone che sia aggiunto il seguente comma, che è accettato dall'onorevole Ministro:

« I giovani provenienti dai Licei scientifici italiani all'estero e dalla Sezione liceo scientifico del Regio Istituto d'istruzione media di Bengasi, possono essere inscritti presso qualunque Facoltà o scuola ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 35 così modificato:

(*È approvato*).

L'articolo 36 del decreto era così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 25 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dai seguenti:

« Possono essere ammessi agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria coloro che hanno superato l'esame di maturità classica o scientifica.

« Agli Istituti superiori agrari possono anche essere iscritti, previo esame di cultura generale, da sostenersi con le norme che saranno indicate dal regolamento generale universitario, coloro che sono forniti del diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

« L'ultimo comma dell' articolo 25 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è soppresso ».

La Commissione aveva proposta la soppressione di questo articolo 36. L'onorevole Ministro osserva che non può accettare la soppressione di questo articolo...

PERNA, *relatore*. La Commissione non insiste per la soppressione e aderisce alla volontà del Ministro.

PRESIDENTE. La Commissione, dunque, ritira la sua proposta di soppressione dell'art. 36 del decreto.

Devo avvertire, però, che a questo articolo del decreto sono stati proposti due articoli aggiuntivi.

Uno è proposto dall'onorevole camerata Gaetani, insieme con gli onorevoli camerati Vezzani, Caldieri, Mariotti, Giunti, Bonardi, Arnoni, Di Mirafiori-Guerrieri, Imberti, Viale, ed è così formulato:

ART. 36-*bis*.

Al primo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali è aggiunto il seguente:

Sono altresì ammessi:

a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso di licenza ginnasiale o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di Istituto tecnico o commerciale, o di certificato corrispondente;

b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso

scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del certificato di licenza di Istituto tecnico inferiore o di ammissione alla quinta ginnasiale o al liceo scientifico, o di certificato corrispondente.

Onorevole camerata Gaetani, ella mantiene il suo emendamento?

GAETANI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo parere?

PERNA, *relatore*. La Commissione lo accetta conseguentemente al fatto di avere aderito al mantenimento dell'articolo 36.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Gaetani, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Il secondo articolo aggiuntivo è proposto dagli onorevoli camerati Mariotti, Arnoni, Tullio, Borghese, Viale, Imberti, Di Mirafiori-Guerrieri, Gangitano, Palmisano, Riolo, ed è così formulato:

ART. 36-*bis*.

« Possono essere ammessi ai Regi Istituti agrari superiori con le norme dell'articolo 36 della presente legge anche i licenziati delle scuole medie agrarie specializzate a corso quadriennale istituite secondo la legge 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali abbiano conseguita anche la licenza di ginnasio superiore ».

Onorevole Mariotti, lo mantiene?

MARIOTTI. Lo mantengo, e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Vorrei sapere, onorevole Ministro, se questo emendamento debba formare un articolo a parte nel coordinamento della legge.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. No; potrà formare un comma del futuro articolo 36-*bis*.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è d'accordo?

PERNA, *relatore*. Io proporrei di accettare l'emendamento del camerata Mariotti come disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, il suo avviso?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Io insisto invece perchè venga a formare un comma del futuro articolo 36-*bis*. La disposizione contenuta in questo emendamento viene ad essere transitoria naturalmente, perchè si tratta di scuole destinate a scomparire, in quanto vengono ad essere assorbite negli istituti tecnici nuovi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste nella sua proposta?

PERNA, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito anche l'emendamento del camerata Mariotti ed altri, accettato dal Ministro e dalla Commissione, e di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 36-*bis*, allora, risulta costituito dai due emendamenti degli onorevoli camerati Gaetani ed altri e Mariotti ed altri, salve quelle modificazioni che potranno risultare necessarie in sede di coordinamento.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

L'articolo 37 del decreto era così formulato:

« Alle scuole di perfezionamento, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati.

« Ai corsi d'integrazione, presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti inscritti al secondo biennio degli Istituti medesimi.

« È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, nonchè a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto ».

La Commissione propone il seguente emendamento aggiuntivo:

All'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tuttavia ai singoli corsi linguistici dell'Istituto orientale di Napoli possono essere inscritti studenti delle Facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studî. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami ».

Il Governo lo accetta.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 38 del decreto era così formulato:

« Il corso biennale di studî propedeutici d'ingegneria può essere seguito, oltre che presso gl'Istituti indicati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, anche presso la Regia Accademia aeronautica di Caserta.

« L'esame di licenza, da sostenersi con le norme dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, avrà effetto ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione soltanto per quegli allievi che, all'atto dell'ammissione al corso biennale propedeutico, siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

« Anche il primo anno del corso triennale di studî di applicazione può essere seguìto presso la Regia Accademia aeronautica di Caserta.

« Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'aeronautica di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze, saranno stabilite, nei riguardi dei corsi e degli allievi della Regia Accademia aeronautica, norme corrispondenti a quelle indicate nel comma terzo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 ».

L'onorevole Ministro propone che il primo comma sia sostituito con la seguente dizione:

« Il corso biennale di studî propedeutici di ingegneria può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le Regie scuole di ingegneria di Milano e di Torino, presso la Regia Accademia navale di Livorno, la Regia Accademia militare di artiglieria e genio di Torino e la Regia Accademia aeronautica di Caserta ».

Onorevole relatore, accetta questa proposta dell'onorevole Ministro ?

PERNA, *relatore*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 38 nel testo modificato con l'emendamento dell'onorevole Ministro.

(*È approvato*).

L'articolo 39 del decreto era così formulato:

« Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studî universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studî stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a pagare ogni anno alla Università o Istituto una speciale tassa di lire 100.

« Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non abbiano per otto anni consecutivi sostenuto esami, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

La Commissione propone:

Il secondo comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano per otto anni consecutivi esami, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate ».

Il Governo accetta quest'emendamento. Pongo a partito l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 40 del decreto era così formulato:

« Gli studenti per essere ammessi a ripetere le prove già sostenute con esito negativo, debbono pagare alla cassa dell'Università o Istituto una sopratassa di lire 20 per ogni esame di profitto, e di lire 50 per l'esame di laurea o diploma o di licenza dal biennio propedeutico agli studî d'ingegneria.

La devoluzione e l'erogazione del provento delle sopratasse, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze ».

La Commissione propone:

Il secondo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Il provento delle sopratasse di cui al comma precedente è devoluto al bilancio dell'Università o Istituto superiore »

Il Governo accetta l'emendamento. Pongo a partito l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 44 del decreto era così formulato:

« Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale possono essere ammessi soltanto coloro i quali, nel corso degli studî per il conseguimento del titolo accademico prescritto, abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari. »

La Commissione propone di aggiungere il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medî d'istruzione, di avvocato, di procuratore e di notaio ».

Il Governo accetta l'emendamento. Pongo a partito l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 49 del decreto era così formulato:

« L'esenzione totale di cui all'articolo 1 lettera *c*) n. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, è, per quanto riguarda le tasse e sopratasse universitarie, subordinata alle seguenti condizioni:

1°) che i beneficiandi contemplati dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

2°) che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami di maturità, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova ».

A quest'articolo l'onorevole Ministro propone di sostituire la prima parte del n. 2 con la seguente:

2°) che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero etc.

Ossia, invece di dire « esami di maturità », dire « esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto ».

Onorevole relatore, accetta questo emendamento proposto dall'onorevole ministro?

PERNA, *relatore*. L'accetto.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 49 nel testo concordato fra Commissione e Governo;

ART. 49.

« L'esenzione totale di cui all'articolo 1 lettera *c*) n. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, è, per quanto riguarda le tasse e sopratasse universitarie, subordinata alle seguenti condizioni:

1°) che i beneficiandi contemplati dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o più figli, ovvero dieci o più figli, viventi ed a carico, di nazionalità italiana;

2°) che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 54 del decreto era così formulato:

« L'articolo 58 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

« L'ammontare della tassa è di lire 250 e viene riscossa all'atto della consegna del titolo di abilitazione.

« All'Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'Amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferitogli dall'Università o Istituto medesimo.

« Ai laureati o diplomati che versino all'Opera dell'Università o Istituto presso cui hanno conseguita la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Università o Istituto medesimo.

« È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 25, che tutti gli studenti delle Università e degli Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.

« La devoluzione e l'erogazione del provento del contributo speciale, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

« Il Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478 è abrogato ».

A questo articolo 54 il Ministro propone che il secondo comma sia sostituito dal seguente:

« L'ammontare della tassa è di lire 250. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale ».

PERNA, *relatore*. È giusto; accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione, poi, propone il seguente emendamento:

« *Il quarto comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:*

« Ai laureati o diplomati che versino all'Opera dell'Università o Istituto presso cui hanno conseguita la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo ».

Onorevole Ministro, Ella accetta questo nuovo testo proposto dalla Commissione?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sì.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Inoltre l'onorevole Ministro propone che l'ultimo comma sia sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto è disposto dall'articolo 87-*bis*, il Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478 è abrogato ».

PERNA, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro ed accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Allora l'articolo 54 risulta così formulato:

« L'articolo 58 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« È istituita una tassa per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

« L'ammontare della tassa è di lire 250. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

« All'Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'Amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferitogli dall'Università o Istituto medesimo.

« Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo.

« È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 25, che tutti gli studenti delle Università e degli Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.

« La devoluzione e l'erogazione del provento del contributo speciale, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze ».

« Fermo restando quanto è disposto dall'articolo 87-*bis*, il Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, è abrogato ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

« L'articolo 55 del decreto era così formulato:

« È riconosciuta personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. Esse sono amministrate da un Direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore.

« Ciascuna Opera ha il còmpito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione disagiata.

« Agli Istituti superiori di magistero ed al Regio Istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni relative all'Opera universitaria ».

La Commissione propone:

Il comma primo dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« È riconosciuta personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. Esse sono amministrate da un Direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore. Nel regolamento generale universitario saranno stabilite norme per la costituzione del Direttorio e per il funzionamento delle Opere ».

Il Governo accetta l'emendamento. Pongo a partito l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 59 del decreto era così formulato:

« Il Regio Istituto Orientale di Napoli, il Regio Istituto superiore navale di Napoli, la Regia scuola normale superiore di Pisa e la Regia Accademia fascista di educazione fisica di Roma hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

« Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la sorveglianza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale ».

Vi sono due emendamenti. Il primo, dell'onorevole camerata Restivo, è così formulato:

Al primo comma, alle parole: « Regia Accademia fascista di educazione fisica » *sostituire* « Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile ».

Onorevole relatore, ella lo accetta?

PERNA, *relatore*. Non ho difficoltà ad accettarlo.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Restivo.

(*È approvato*).

L'altro emendamento, pure del camerata Restivo, è così formulato:

In fine del secondo comma aggiungere: « La vigilanza nella Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal Ministero dell'educazione nazionale, attraverso il Sottosegretariato per l'educazione fisica e giovanile ».

Onorevole Restivo, ella mantiene il suo emendamento?

RESTIVO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lo accetta?

PERNA, *relatore*. Sebbene sia completamente superfluo, non ho nulla in contrario ad accettarlo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ministro?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole camerata Restivo.

(*È approvato*).

L'articolo 59 rimane, dunque, così formulato:

« Il Regio Istituto orientale di Napoli, il Regio Istituto superiore navale di Napoli, la Regia scuola normale superiore di Pisa e la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

« Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la sorveglianza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale. La vigilanza nella Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal Ministero dell'educazione nazionale attraverso il Sottosegretariato per l'educazione fisica e giovanile ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 60 nel decreto era così formulato:

« Il Regio Istituto orientale di Napoli ha per fine:

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa;

b) la preparazione degli interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie;

c) la preparazione linguistica dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa

ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.

Il Regio Istituto superiore navale di Napoli ha per fine:

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;

b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.

La Regia scuola normale superiore di Pisa ha per fine:

a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

b) di promuovere, anche con studî di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

La Regia Accademia fascista di educazione fisica di Roma ha per fine:

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole;

b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degl'insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione fisica nazionale ».

La Commissione propone:

Le lettere c) *e* d) *del 1º comma dell'articolo 60 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti*:

c) la preparazione e la cultura coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire con scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio ».

L'onorevole Ministro accetta questo emendamento?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole camerata Gianturco, a sua volta, ha proposto il seguente emendamento:

« *Al primo comma lettera* a) *sostituire: a*) « la cultura coloniale e l'insegnamento delle discipline coloniali, integrato da quello delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa ».

L'onorevole camerata Gianturco ne ha già esposto le ragioni. L'onorevole relatore ha già risposto. Ella onorevole Ministro che cosa ne pensa?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Dico che si può accettare questo emendamento, ma con questa modificazione di mettere prima le lingue orientali in modo speciale, come è detto dalla Commissione (lingue d'Asia e d'Africa) e poi la cultura coloniale.

Si tratta, insomma, di una inversione.

PRESIDENTE. Vorrebbe ella stessa formulare il testo?

GIANTURCO. Si può fare una inversione pura e semplice, e cioè: « l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dell'Africa e dell'Asia » aggiungendo, poi: « nonchè la cultura coloniale e l'insegnamento delle discipline coloniali ».

PRESIDENTE. La lettera *a*) dice: « insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa ».

Dunque, il comma suonerebbe così: «l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonchè la cultura coloniale e l'insegnamento delle discipline coloniali ».

LUSIGNOLI. Che differenza c'è fra cultura e discipline coloniali?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Usando il termine generico « discipline coloniali » si potrebbero eliminare le parole « cultura coloniale ».

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni, il testo di questo comma risulterebbe così formulato: « l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonchè l'insegnamento delle discipline coloniali ».

Sono d'accordo il relatore ed il Ministro?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. D'accordo.

PERNA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Gianturco accettato, con queste modificazioni, dall'onorevole Ministro e dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

All'ultimo comma l'onorevole Restivo propone il seguente emendamento:

« *Al quarto comma lettera* a) *aggiungere in fine:* « nonchè di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla ».

PRESIDENTE. Onorevole Restivo, mantiene il suo emendamento?

RESTIVO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro e l'onorevole relatore lo accettano?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PERNA, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Restivo accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 60 nel testo risultante dalle modificazioni testè approvate.

ART. 60.

Il Regio Istituto orientale di Napoli ha per fine:

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonchè l'insegnamento delle discipline coloniali;

b) la preparazione degl'interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie;

c) la preparazione e la cultura coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire, con scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.

Il Regio Istituto superiore navale di Napoli ha per fine:

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;

b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.

La Regia scuola normale superiore di Pisa ha per fine:

a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

La Regia Accademia fascista di educazione fisica di Roma ha per fine:

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonchè di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla.

b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degl'insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione fisica nazionale.

Metto a partito l'articolo 60 così emendato.

(*È approvato*).

Do lettura di un articolo 60-*bis* proposto dalla Commissione:

Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente articolo 60-bis.

« Lo stato giuridico dei professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure per le nomine, è regolato dalle norme vigenti per i professori di ruolo degli altri Istituti d'istruzione superiore. Le stesse norme valgono per i trasferimenti.

« Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola sono considerati come professori delle rispettive Facoltà universitarie ».

L'onorevole Ministro lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 60-*bis*.

(*È approvato*).

La Commissione propone, inoltre, il seguente articolo aggiuntivo 75-*bis*:

Dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente articolo 75-bis:

« Gli attuali professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa possono ottenere il trasferimento in altri Istituti di istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario ».

Onorevole Ministro, ella lo accetta?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 81 del decreto era così formulato:

« Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al quale

sarà rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'articolo 26 del presente decreto. Le disposizioni dello stesso articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso ».

La Commissione propone di sostituirlo col seguente:

ART. 81.

« Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 dicembre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

« Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'articolo 26 del presente decreto. Le disposizioni dello stesso articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a Cattedre d'insegnamento in Istituti medî d'istruzione ».

Questo emendamento è accettato dal Governo, ma sostituendo nel primo comma la data del 31 ottobre a quella del 31 dicembre 1931.

L'onorevole relatore consente?

PERNA, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Metto a partito il nuovo articolo 81 con questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 82 del decreto era così formulato:

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il passaggio di segretari contabili nel ruolo delle Regie Stazioni sperimentali all'ufficio di contabile nel personale di segreteria dei Regi Istituti di medicina veterinaria ».

La Commissione propone di sostituirlo col seguente:

ART. 82.

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro l'anno 1932, il passaggio di personale proveniente dal ruolo dei segretari contabili delle Regie Stazioni sperimentali agrarie all'ufficio di segretario capo nei ruoli del personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, semprechè il detto personale sia fornito di un titolo accademico ».

Questo emendamento era accettato dal Governo.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

L'articolo 83 del decreto è così formulato:

« Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, si trovi addetto alla Regia Scuola normale superiore di Pisa, rimarrà in servizio presso la Scuola stessa e continuerà a far parte dei dipendenti dello Stato.

Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarrà altresì l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La scuola verserà annualmente allo Stato a titolo di rimborso, le somme effettivamente pagate per stipendi ed emolumenti al detto personale ».

La Commissione propone: *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedenti, potrà essere trasferito ad altri ruoli statali ».

Quest'emendamento è accettato dal Governo.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 83 con l'emendamento aggiuntivo ora approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 85 del decreto era così formulato:

« Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31,

sono applicabili fino al compimento degli studî le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui all'articolo 49 del presente decreto».

La Commissione propone di sostituirlo col seguente:

ART. 85.

« Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studî le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al comma 1° dell'articolo 49 del presente decreto ».

Questo emendamento è accettato dal Governo:

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Sono così terminate le modifiche proposte dalla Commissione.

Però l'onorevole Ministro propone anche un articolo 87-*bis*, del seguente tenore:

« Per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, di cui agli articoli 86 e 87, si applica la procedura coattiva, a mezzo di ruolo, prevista dal Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478. La procedura medesima resta inoltre in vigore per la riscossione delle quote annuali dovute a norma del citato Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, sino a tutto il 1931 dai laureati e diplomati inscritti presso i Sindacati commerciali e industriali o aventi impiego comunque retribuito alla dipendenza di Società commerciali industriali ».

Onorevole Ministro, lo mantiene?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella lo accetta?

PERNA, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 87-*bis* proposto dal Ministro e accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Infine l'onorevole Ministro propone che nella tabella *B* annessa al decreto, dove è detto: « (*a*) Corso inferiore (Regio Istituto Orientale): sopratassa annuale per esami di profitto », in luogo di « lire 180 », si dica « lire 150 ». È così, onorevole Ministro?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Si tratta di un semplice errore di trascrizione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo?

PERNA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro alla tabella *B*.

(*È approvato*).

Chiedo alla Camera di autorizzare la Presidenza ad apportare, in sede di coordinamento, al disegno di legge quelle modificazioni che siano necessarie per ragioni di forma, o in conseguenza delle deliberazioni della Camera. (*Segni di assenso*).

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Con questo è esaurita la discussione del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto, previo coordinamento.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BUTTAFOCHI

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bonardi a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

BONARDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932: 1°) Accordo sulla esportazione con annesso e relativi protocolli; 2°) Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; 3°) Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata (1340)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Petizione.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Gorini ha presentato una petizione del primo capitano in congedo Merli Fernando, il quale chiede che gli sia concessa la pensione di guerra negatagli dal Ministero delle finanze per prescrizione dei termini di presentazione della relativa domanda.

Sarà inviata alla Commissione speciale.

Coordinamento del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta dei disegni di legge approvati per alzata e seduta, comunico alla Camera le modificazioni che, in adempimento del mandato affidato alla Presidenza, debbono essere introdotte in sede di coordinamento, al disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.

All'ultimo comma dell'articolo 11 le parole « per le questioni concernenti Cattedre di architettura e Scuole superiori di architettura » devono essere così corrette: « per le questioni concernenti Cattedre di architettura e Facoltà di architettura ».

Per l'articolo 36-*bis* la formulazione definitiva, che era stata riservata appunto al coordinamento, dovrebbe, secondo quanto ha avvertito l'onorevole Ministro, essere la seguente:

« Al primo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali è aggiunto il seguente:

« Sono altresì ammessi:

a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso: del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di Istituto tecnico o commerciale.

b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.

« Possono essere ammessi ai Regi Istituti superiori agrari con le norme dell'articolo 36 della presente legge anche i licenziati delle scuole medie agrarie specializzate a corso quadriennale istituite secondo il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali siano in possesso del titolo di ammissione al liceo classico o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico ».

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Al principio dell'ultimo comma dell'articolo 60, le parole « La Regia Accademia fascista di educazione fisica » devono essere così corrette: « La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile ».

In fine della lettera *c*) dell'ultimo comma dello stesso articolo 60 le parole « nel campo dell'educazione fisica nazionale » devono essere così corrette: « nel campo dell'educazione giovanile ».

Se non vi sono osservazioni in contrario, queste modificazioni s'intendono approvate.

Il disegno di legge così coordinato sarà ora votato a scrutinio segreto.

(*Sono approvate*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1201)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. (1142)

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini. (1267)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. (1308)

Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni. (*Approvato dal Senato*). (1321)

Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica. (1331)

Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali. (*Urgenza*). (1332)

Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari. (*Urgenza*). (1333)

Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri (1336).

Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il Comune di Cremona. (1347)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferrotramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento. (1352)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932. (1354)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933: (1201)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore: (1142)

Presenti e votanti. . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini: (1267)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie, per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi: (1308).

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni: (1321)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica: (1331)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali: (1332)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari: (1333)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri: (1336)

Presenti e votanti . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il Comune di Cremona: (1347)

Presenti e votanti. . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari . . .	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del presonale ferro-tramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento: (1352)

Presenti e votanti. . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932: (1354)

Presenti e votanti. . . .	282
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari . . .	—

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissone — Arnoni — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Borghese — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Casalini — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciarlantini — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — De Cristofaro — Del Bufalo — De Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Donzelli — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Franco — Fregonara — Frignani.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Grandi — Gray — Guglielmotti.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Josa.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Manaresi — Manganelli — Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Olivetti — Olmo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raschi — Razza — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ridolfi — Righetti — Rocca Ladislao — Riolo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfiotti — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare —

Schiavi — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Stame — Starace Achille — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tullio — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino.

Zingali.

Sono in congedo:

Bartolomei — Basile.
Carusi.
Ferretti Lando.
Guidi-Buffarini.
Lualdi.
Maraviglia — Marghinotti — Mazzucotelli.
Pirrone.
Tròilo.

Sono ammalati:

Bascone — Biancardi.
Catalani.
Foschini — Fossa.
Gaddi-Pepoli.
Leale.
Malusardi — Mantovani.

Assenti per ufficio pubblico:

Begnotti — Belluzzo.

Calza Bini — Cantalupo — Capri-Cruciani — Ciardi.

De Francisci — Del Croix — Durini.

Fabbrici — Ferri Francesco.

Garelli — Gorio.

Lupi.

Mendini — Muscatello.

Porro-Savoldi.

Redaelli — Ricciardi.

Santini — Scotti — Steiner — Storace Cinzio.

Tredici — Tumedei.

Vinci.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

2 — Discussione della relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti. (Doc. III, n. 10).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1653, riflettente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia ». (795)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 192, riflettente l'autorizzazione al Ministro delle finanze a garantire e facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia ». (895)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. (1132)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. (1165)

7 — Modificazioni al 2º comma dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno. (1262)

8 — Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. *(Urgenza)*. (1326)

9 — Autorizzazioni di spesa per il completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra. *(Urgenza)*. (1327)

10 — Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 94,000,000 per i lavori di costruzione della direttissima Bologna-Firenze e delle ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Salsomaggiore. *(Urgenza)*. (1328)

11 — Autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese. *(Urgenza)*. (1329)

12 — Estensione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di alcune delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario. (1334)

13 — Estensione dell'abbonamento alle tasse sugli affari sugli atti di consenso e sulle formalità ipotecarie per cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute da Istituti di credito

agrario, nonchè per la riduzione a metà delle normali tasse sugli atti e formalità suddette a favore degli Istituti di credito agrario menzionati nel secondo e terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. (1335)

14 — Norme per il credito alberghiero. (1341)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono state apportate modificazioni alla Convenzione vigente per la concessione alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore. (1344)

16 — Provvedimenti per la sistemazione di servizi governativi nella città di Napoli e cessione al comune di Napoli di un gruppo di immobili di proprietà dello Stato. *(Urgenza)*. (1345)

17 — Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio. *(Urgenza)*. (1346)

18 — Modificazioni all'ordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche. (1353)

19 — Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l'Italia e la Francia relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. (1355)

20 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1209)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI